



TIR TRASPORTI SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS N. 231/2001

Adottato dall'Amministratore Unico Amedeo Usai

Delibera del _____

PARTE GENERALE

INDICE

1. L'inquadramento normativo	
1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	5
1.2. La responsabilità amministrativa degli Enti: presupposti dell'illecito	8
1.3. Il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa	11
1.4. Le misure cautelari e le sanzioni previste dal Decreto 231	12
1.5. I delitti tentati e i reati commessi all'estero	17
1.6. L'esonero della responsabilità per l'Ente: adozione ed attuazione del Modello	20
1.7. Finalità del Modello nell'ambito dell'organizzazione di impresa	21
1.8. I rapporti tra il Modello organizzativo e gli altri documenti di prevenzione	23
1.9. I rapporti tra il Decreto 231 e le Linee Guida Confindustria	24
2. Il Modello 231 della TIR TRASPORTI Srl	
2.1. La costituzione della società, la sua natura giuridica, la struttura e le finalità	24
2.2. L'estensione alla TIR TRASPORTI Srl della disciplina del Decreto 231	26
2.3. Il Modello della TIR TRASPORTI Srl: struttura, requisiti ed efficacia esimente	27
2.4. Le fasi propedeutiche alla predisposizione del Modello 231	32
2.5. Mappatura del rischio: individuazione fattispecie astrattamente rilevanti	32
2.6. Mappatura del rischio: individuazione in concreto aree di rischio nei processi	35
2.7. Rilevazione dello stato dei controlli esistente e gap analysis	37
2.8. L'elusione fraudolenta del Modello 231	37
2.9. Aggiornamento, modifiche ed implementazione del Modello	38
3. L'organismo di vigilanza	
3.1 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza del sistema 231/2001	40
3.2. Composizione dell'Organismo di vigilanza e requisiti di professionalità	41
3.3. Cause ostative alla nomina, cause di decadenza e di revoca	43
3.4. Autonomia, indipendenza e riservatezza dell'Organismo di Vigilanza	45
3.5. Organizzazione delle attività di monitoraggio sull'attuazione ed efficacia del Modello	46

3.6. Attività periodiche di audit e reporting agli organi di vertice	47
3.7. Il ruolo dell'ODV nella pianificazione della formazione	50
3.8. Il ruolo dell'ODV nel processo nei confronti dell'Ente	52
3.9. Rapporto tra l'ODV e il RSPP	53
4. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	
4.1. L'obbligo di informare e la necessità di flussi di comunicazione verso l'ODV	54
4.2. Obblighi informativi specifici nei confronti dell'ODV	55
4.3. Obblighi informativi generici nei confronti dell'ODV	56
4.4. Obblighi informativi verso l'ODV per l'aggiornamento del Modello	57
4.5. Il dovere di segnalazione delle violazioni del Modello 231 all'ODV	58
4.6. Il canale interno e la gestione delle segnalazioni	58
4.7. Le tutele per i soggetti segnalanti le violazioni del Modello 231 all'ODV	60
4.8. Le segnalazioni (Whistleblowing)	61
4.9. Raccolta ed archiviazione delle informazioni e delle segnalazioni	62
5. Il sistema sanzionatorio	
5.1. Principi generali del sistema sanzionatorio del Decreto 231	63
5.2. La preventiva conoscenza delle condotte sanzionate	64
5.3. Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni	64
5.4. La procedura di irrogazione delle sanzioni e l'instaurazione del contraddittorio	65
5.5. Le misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori	66
5.6. Le misure sanzionatorie nei confronti dei Dirigenti	67
5.7. Le misure sanzionatorie nei confronti dei Dipendenti	68
5.8. Le misure sanzionatorie nei confronti del Revisore Unico	70
5.9. Le misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori	71
6. Pubblicità e formazione sul Modello 231	
6.1. Pubblicità del Modello 231	72
6.2. Formazione generale sulla responsabilità amministrativa degli Enti	73
6.3. Formazione generale sul Modello 231	74

6.4. Formazione sui Protocolli di prevenzione della parte speciale del Modello	75
6.5. Formazione e condivisione dei flussi di comunicazione verso l'ODV	76
6.6. Formazione e condivisione del codice etico della società	76
6.7. Pubblicità e formazione sulle singole fattispecie dell'apparato sanzionatorio	77
6.8. Formazione sulla partecipazione alle procedure di irrogazione delle sanzioni	78
6.9. Pubblicità e formazione nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni	78

ALLEGATI PARTE GENERALE

- 1) Allegato A (Elenco dei reati presupposto)
- 2) Allegato B (Sistema sanzionatorio)
- 3) Allegato C (Flussi comunicativi generali)
- 4) Allegato D (Mappatura dei rischi)
- 5) Allegato E (Regolamento per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing)

1. L'inquadramento normativo

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Decreto 231"), secondo quanto disposto e delegato dalla legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico *"La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Con il Decreto 231, il legislatore nazionale ha inteso adeguare la normativa italiana alle fonti e Convenzioni Internazionali che già disciplinavano la responsabilità amministrativa degli Enti, stabilendo natura, presupposti ed esimenti della colpa organizzativa degli stessi, da individuarsi nello specifico:

- Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 in materia di *"Tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea"*;
- Convenzione del 26.5.1997 sulla *"Lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri"*;
- Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla *"Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali"*.

Il legislatore italiano ha introdotto un regime di responsabilità (definita) amministrativa derivante dalla commissione dei reati individuati dal Decreto 231 (cosiddetti *"reati presupposto"*), commessi dai soggetti individuati dall'art. 5 nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

Si tratta di un regime di responsabilità imputabile alle imprese per *colpa organizzativa*, ulteriore e differente rispetto a quella prevista per le persone fisiche che hanno commesso i reati individuati, costituita dall'aver omesso di adottare ed attuare un'efficace organizzazione di impresa idonea a neutralizzare il rischio di consumazione dei reati presupposto e di conseguenza ad evitare la loro commissione.

La responsabilità amministrativa è *autonoma ed indipendente* rispetto a quella delle persone fisiche che hanno consumato i reati presupposto: l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato di estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La *natura* della responsabilità è (soltanto) formalmente definita “*amministrativa*”, pur presentando delle peculiarità che la rendono assimilabile alla responsabilità penale e che, anche in vista di una riforma ritenuta sempre più necessaria ed imminente, ha animato un lungo dibattito tra i sostenitori delle due diverse interpretazioni, alle quali si è di recente aggiunta una terza corrente interpretativa.

La questione riveste rilevanza pratica anche ai fini dell’adozione del presente Modello da parte della TIR TRASPORTI Srl.

§

Per un primo orientamento interpretativo, prevalente, la natura penale della responsabilità degli Enti sarebbe avvalorata da:

- 1) Il Decreto 231 prevede un sistema di garanzie sostanziali analogo a quanto previsto dal codice penale. Difatti, analogamente a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 comma I c.p., l’art. 2 Decreto 231 riconosce l’applicazione del *principio di legalità* e di *irretroattività* della norma sfavorevole (“*l’Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*”). Ancor più rilevante, è il riconoscimento del principio dell’applicazione *retroattiva della disciplina più favorevole* all’art. 3 commi I e III Decreto 231, nel quale, in analogia a quanto già previsto dall’art. 2 commi II, IV e V c.p., viene espressamente previsto che “*l’Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile*”.
- 2) L’art. 5 Decreto 231 richiama il *principio di colpevolezza*, per cui l’Ente può essere considerato responsabile soltanto per un fatto proprio colpevole, escludendosi qualsiasi forma di responsabilità per fatti altrui o per fatti incolpevoli, cioè dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.
- 3) L’art. 36 Decreto 231 affida alla *competenza del Giudice Penale* l’accertamento della responsabilità dell’Ente secondo i principi e le garanzie del giusto processo previste per l’imputato, in quanto compatibili. La natura diretta ed immediata della competenza del

giudice penale a conoscere degli illeciti amministrativi segna in maniera netta il discrimine tra la natura della responsabilità dell'Ente e la responsabilità (prettamente) amministrativa di cui alla Legge n. 689/1981, ove in quest'ultimo caso il giudice penale è competente soltanto indirettamente e di riflesso, considerato che la competenza si radica allo stesso in quanto inizialmente il fatto viene qualificato come reato.

- 4) Le sanzioni previste dal Decreto 231, per la precisione pecuniarie o interdittive, hanno un'evidente natura afflittiva tale da renderle riconducibili, anche in funzione del loro effetto deterrente e quindi della loro efficacia nell'ambito delle finalità di prevenzione generale dei reati, alle pene in senso stretto, anche tenendo conto del principio di diritto vivente statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza "Engel").

§

Per un secondo orientamento, la responsabilità amministrativa degli Enti avrebbe natura amministrativa per le seguenti argomentazioni:

- 1) *Il legislatore ha volutamente e formalmente definito come amministrativa la responsabilità derivante dall'applicazione del Decreto 231. In estrema sintesi, nell'ambito di una tecnica legislativa di matrice prettamente anglosassone oramai invalsa anche nel nostro ordinamento, la definizione adottata non sarebbe una mera "etichetta", piuttosto una scelta del legislatore nazionale di superare la prevista diatriba sulla natura.*
- 2) *Il Decreto 231 prevede l'inversione dell'onere della prova, a sua volta incompatibile con un pilastro fondamentale del principio di colpevolezza, appunto quello di presunzione di innocenza, per cui è l'accusa, appunto il pubblico ministero, a dover provare la responsabilità penale dell'imputato. L'inversione dell'onere della prova viene ravvisata nella previsione di cui all'art. 6 Decreto 231, per cui "L'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".*
- 3) *La disciplina per la prescrizione dell'illecito amministrativo di cui al Decreto 231 è nettamente differente da quella prevista dal codice penale per i reati, in quanto è*

previsto un termine di prescrizione di cinque anni, con la previsione di atti interruttivi che determinano il decorrere della prescrizione *ab initio* senza la previsione di un termine massimo finale (“*per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione*”).

§

Da ultimo, come è stato anticipato, il dibattito si è arricchito di un’ulteriore filone interpretativo, peraltro foriero di risvolti pratici anche ai fini dell’adozione ed attuazione del presente documento (di seguito: Modello 231): quello secondo cui la responsabilità degli Enti avrebbe natura “ibrida”, una sorta di “*tertium genus*”, per le seguenti argomentazioni:

- 1) Dalla *Relazione Ministeriale relativa ai lavori preparatori* emerge come il legislatore abbia inteso conferire alla responsabilità degli Enti natura ibrida, contemperando l’esigenza di incentivare l’adozione di sistemi di prevenzione dei reati nell’ambito dell’organizzazione di impresa, sanzionando la cosiddetta “colpa di organizzazione”, all’esito di un giudizio affidato al Giudice Penale, da svolgersi secondo le garanzie del giusto processo e basato su due differenti livelli di accertamento: 1) l’integrazione del fatto tipico del reato presupposto contestato; 2) l’accertamento della colpa di organizzazione dell’impresa.
- 2) Anche la giurisprudenza di legittimità, con arresti abbastanza recenti, ha sostenuto la natura ibrida. Difatti, il problema si è posto con riguardo all’interpretazione dell’art. 16 c.p., norma che estende l’applicabilità delle disposizioni del codice anche alle materie regolate da altre leggi penali, per quanto non sia dalle stesse espressamente disciplinato. Sostanzialmente, si tratterebbe di disposizione che consentirebbe l’applicazione, qualora si riconosca la natura penale, di importanti istituti ove, tra tutti, il più importante per gli effetti pratici è certamente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Tuttavia, l’orientamento prevalente (nella giurisprudenza di legittimità, salvo alcune pronunce di merito abbastanza isolate) è quello di escludere l’applicabilità della messa alla prova sull’assunto che la responsabilità dell’Ente avrebbe natura ibrida o comunque riconducibile ad “*un tertium genus*”.

1.2. La responsabilità amministrativa degli Enti: presupposti dell’illecito

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti per i reati (rientranti nel catalogo dei reati presupposto di cui allo stesso Decreto) consumati nell'interesse o vantaggio dell'Ente, sostanzialmente aggiuntivo rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati individuati.

L'art. 5 prevede:

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per quanto attiene al *presupposto soggettivo*, i soggetti di cui alla lettera a) sono individuati in tutti i soggetti apicali, cioè nel Presidente, negli Amministratori (indipendentemente dalla natura o composizione della Governance), nei Direttori generali, nei Direttori di divisioni o filiali distaccate, nei Dirigenti o Responsabili di settore, fino ad estendersi anche agli amministratori di fatto o soci occulti che si occupino dell'amministrazione e gestione della società.

Pertanto, come è comprensibile dall'organigramma della TIR TRASPORTI Srl, attualmente l'unico soggetto apicale con funzioni e poteri gestionali deve essere individuato nella figura dell'Amministratore Unico.

Come si evince dal sistema delle deleghe riportato nella legenda dell'organigramma, vi sono due figure delegate poste a presidio di due settori strategici nel *core business* della società, appunto: a) il Responsabile Settore Logistica; b) il Responsabile Settore Amministrativo Commerciale.

I soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in tutti i soggetti "*subordinati*" agli apicali di cui alla lettera a) e in tutti i soggetti che abbiano un rapporto funzionale con l'Ente, anche a termine o condizionato all'esaurimento di un progetto.

I soggetti subordinati agli apicali sono quelli aventi un rapporto di lavoro subordinato, mentre i soggetti aventi un rapporto funzionale sono quelli che intrattengono con la società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (tirocinanti, lavoratori a progetto, lavoratori somministrati o interinali).

L'estensione del requisito soggettivo anche "*ai soggetti aventi un rapporto funzionale con l'Ente*", giustifica, se non addirittura impone, che la TIR TRASPORTI Srl adotti protocolli che tengano conto di tale circostanza e predisponga dei moduli formativi anche per soggetti che intrattengano qualsiasi forma di rapporto funzionale con l'Ente, oltre l'ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

§

Per quanto attiene al presupposto oggettivo, l'art. 5 richiede che il reato sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, laddove i due criteri assumono una valenza alternativa e significati differenti.

La condotta è posta in essere nell'interesse dell'Ente se, secondo una valutazione prognostica *ex ante* (cioè "a monte dell'evento") è idonea a cagionare un beneficio allo stesso, senza che sia richiesto che l'utilità venga effettivamente conseguita.

Il vantaggio, invece, è l'utilità che l'Ente ha perseguito dalla condotta della persona fisica secondo una valutazione postuma, indipendente dal fatto che la condotta sia stata posta in essere nell'interesse dell'Ente.

§

L'estensione del catalogo dei reati presupposto a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* Decreto 231, peraltro area per cui esistono sensibilità anche nell'attività della TIR TRASPORTI Srl) e dei reati ambientali (art. 25 *undecies* Decreto 231) ha posto l'interrogativo sulla compatibilità ontologica tra i delitti colposi, nei quali l'evento non è voluto (ma è conseguenza di una condotta contraddistinta da negligenza, imprudenza ed imperizia, o comunque dalla violazione di una norma cautelare), rispetto ai criteri di imputazione "*dell'interesse o vantaggio per l'Ente*" su cui è fondata la responsabilità amministrativa.

I dubbi sono stati superati dall'importante arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 38343 del 24.4.2014, meglio nota come sentenza "*Thyssen*"), con il quale si è statuito come "*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico*", ciò non determinando "*alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia*

posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio" (si pensi al risparmio di costi derivante dall'omissione delle misure di sicurezza a tutela dei lavoratori).

Tale soluzione interpretativa si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri ne siano alterati.

L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito.

È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per perseguire specifiche strategie aziendali.

§

È esclusa, invece, qualsiasi responsabilità dell'Ente nei casi in cui i soggetti di cui all'art. 5 Decreto 231 abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di soggetti terzi, in quanto trattasi di circostanza che determina una netta cesura tra l'organizzazione e la condotta dell'agente.

La giurisprudenza ha precisato che il perseguimento di un interesse esclusivo dell'agente provoca una rottura del "rapporto di immedesimazione organica"; pertanto, neppure il conseguimento di un vantaggio fortuito da parte dell'ente sarebbe idoneo ad innescare la sua responsabilità.

L'applicabilità della causa di esonero dalla responsabilità, però, è condizionata, secondo la giurisprudenza, all'insussistenza di un profilo di colpa di organizzazione: ossia, si potrà parlare di vantaggio fortuito solo se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione e gestione del rischio.

1.3. Il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa

La sussistenza della responsabilità amministrativa è condizionata alla consumazione di uno dei cosiddetti "*reati presupposto*" (di seguito: Reati 231), individuati dal Decreto 231, tanto da costituire quello che nella prassi viene più informalmente definito come "*catalogo dei reati 231*".

Difatti, l'art. 2 Decreto 231 prevede che "*l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*".

La norma estende l'applicazione del principio di legalità alle persone giuridiche, prevedendo espressamente che la responsabilità amministrativa possa essere contestata esclusivamente quando i reati commessi dalle persone fisiche sono previsti, al momento della consumazione, nel catalogo dei reati presupposto.

L'individuazione dei reati presupposto è avvenuta con due precise scelte di tecnica legislativa.

Il legislatore ha effettuato una cernita delle fattispecie penali che possono assumere rilievo nell'ambito delle attività di impresa o che comunque possono avere rilevanza nell'ambito dell'organizzazione aziendale, anziché rinviare genericamente a tutti i fatti di rilevanza penale previsti nel nostro ordinamento giuridico.

La scelta di evitare un rinvio generico a tutte le fattispecie di rilevanza penale potrebbe però avere e trovare altra giustificazione nell'esigenza di garantire un approccio meno traumatico per le imprese, chiamate per la prima volta ad adottare dei modelli di prevenzione dei reati nell'ambito delle loro strutture organizzative.

Inoltre, il legislatore ha effettuato un rinvio mobile, in quanto le modifiche alle disposizioni richiamate non pongono la necessità di integrazioni o modifiche al Decreto 231.

Al contrario, a fronte dell'introduzione di nuove fattispecie di reato o comunque ove vi siano evoluzioni (anche sociali) di cui tenere conto, il legislatore potrà sempre introdurre nuovi reati presupposto tra quelli già previsti o di nuovo conio.

Il catalogo dei reati 231 è stato integrato dal legislatore e proprio l'incessante attività legislativa, la modifica o revisione delle fattispecie di reato o l'introduzione di nuovi reati nel nostro ordinamento giuridico, rende necessaria una continua attività di adeguamento ed implementazione del Modello 231.

1.4. Le misure cautelari e le sanzioni previste dal Decreto 231

Il Decreto 231 prevede un sistema di sanzioni applicabili all'Ente ove venga accertata la sussistenza della responsabilità amministrativa.

Tuttavia, analogamente al processo penale nei confronti delle persone fisiche, si è posta anche la necessità di evitare che il decorso del tempo necessario all'accertamento della responsabilità dell'Ente possa sacrificare definitivamente i beni giuridici tutelati dai reati presupposto (si pensi alla possibilità che venga reiterato un reato ambientale).

Tale esigenza è stata perseguita mediante la previsione di misure cautelari interdittive e di un procedimento per la loro applicazione.

Il legislatore ha previsto che, in presenza di taluni presupposti, possano applicarsi quali misure cautelari le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II, Decreto 231 (art. 45): si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Potrà trovare applicazione, quale misura cautelare sostitutiva della misura interdittiva, il commissariamento della società.

Le misure cautelari interdittive potranno essere applicate solo se la corrispondente sanzione potrebbe essere irrogata in concreto in caso di condanna (e, dunque, se siano ravvisabili tutte le condizioni, sopra elencate, in presenza delle quali la sanzione interdittiva può essere irrogata).

I presupposti generali di applicabilità della misura cautelare sono i gravi indizi di responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione degli illeciti.

I gravi indizi di responsabilità sussistono qualora emergano elementi a carico tali da far prevedere una concreta probabilità di colpevolezza e, quindi, di emissione di una sentenza di condanna a carico dell'ente.

Sul punto è necessario un inciso: l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza non può limitarsi alla persona fisica e al reato presupposto, piuttosto dovrà estendersi anche all'accertamento di gravi indizi di colpevolezza in merito alla responsabilità amministrativa, da intendersi proprio in termini di colpa organizzativa (dunque, dovrà essere verificato l'interesse dell'ente, la posizione del presunto autore del reato all'interno della struttura societaria, l'eventuale presenza di carenze organizzative).

Il pericolo di reiterazione degli illeciti deve essere dimostrato sulla base di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La società viene portata a conoscenza della richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero prima che il giudice abbia deciso, e questi potrà decidere solo dopo aver celebrato un'udienza a cui potrà partecipare anche la società.

La misura cautelare interdittiva applicata sarà revocata non appena vengano a mancare, anche per fatti sopravvenuti, i gravi indizi di responsabilità o il pericolo di reiterazione del reato.

Ma la revoca può essere disposta anche qualora l'Ente ponga in essere le condotte riparatorie che non giustificerebbero più l'applicazione della corrispondente sanzione (risarcimento del danno, adozione di adeguate misure organizzative, messa a disposizione del profitto del reato).

La misura cautelare può altresì essere sospesa dal giudice qualora la società chieda di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive.

Se ritiene di accogliere la domanda, il giudice ordina il versamento di una cauzione e assegna un termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui all'art. 17 Decreto 231.

Se la società adempie, il giudice revoca la misura e ordina la restituzione della cauzione.

§

Inoltre, il legislatore ha previsto misure cautelari reali.

Nel corso del processo, la società può trovarsi a subire misure volte ad anticipare, con finalità cautelare, le sanzioni pecuniarie, reali o interdittive che potrebbero essere irrogate in caso di condanna, avendo però l'opportunità di evitarle mediante l'esecuzione ed attuazione delle cosiddette misure riparatorie:

A) Il sequestro preventivo (art. 53 Decreto 231).

Si tratta del sequestro delle cose di cui è consentita la confisca: prezzo o profitto del reato o, se non risulta possibile, somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La misura ablatoria può trovare applicazione in presenza di presupposti poco specifici e determinabili: è infatti sufficiente che risulti astrattamente configurabile uno dei fatti di reato presupposto (c.d. *fumus boni iuris*) e che le somme o i beni risultino confiscabili (non ha trovato infatti seguito un orientamento più meditato e garantista che richiedeva l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente per poter procedere al sequestro preventivo ai fini di confisca).

I provvedimenti di sequestro, sia preventivo che conservativo, vengono emanati senza un previo contraddittorio, quindi la società non è messa nelle condizioni di difendersi prima che l'atto pregiudizievole sia emanato ed eseguito.

B) Il sequestro conservativo (art. 54 Decreto 231).

In ogni stato e grado del processo di merito il pubblico ministero può chiedere l'applicazione del sequestro conservativo qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. L'oggetto del sequestro può essere rappresentato da beni mobili o immobili dell'ente, o di somme o cose allo stesso dovute da terzi.

C) Le condotte riparatorie

L'intero impianto normativo sulla responsabilità degli enti mira a privilegiare una dimensione che incentivi l'adozione di misure di prevenzione del rischio-reato e l'eliminazione delle conseguenze prodotte dall'eventuale illecito commesso, in tal modo evitando all'Ente l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La società, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, può:

- provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato, ossia risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero adoperarsi efficacemente in tal senso;
- adottare ed efficacemente attuare modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Per poter adottare tali soluzioni riparative e preventive l'ente può chiedere la sospensione del procedimento prima dell'apertura del dibattimento di primo grado o la sospensione della misura cautelare in atto.

Qualora tali adempimenti siano posti in essere tardivamente, potrà essere chiesta la sostituzione della sanzione interdittiva con quella pecuniaria.

§

Dall'accertamento in via definitiva della responsabilità dell'ente consegue l'applicazione delle sanzioni previste per ciascun tipo di illecito dipendente da reato.

Le sanzioni previste dal decreto legislativo si suddividono in pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

a) Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie impongono il pagamento di una somma di denaro il cui ammontare viene deciso dal giudice nei limiti minimi e massimi previsti dalla singola disposizione di legge applicata. La sanzione pecuniaria è indefettibile e si commisura per quote (che

possono variare per numero e per entità facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 11 Decreto 231).

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'interdizione (temporanea o definitiva) dall'esercizio dell'attività, il divieto (temporaneo o definitivo) di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (l'eventuale revoca di quelli già concessi), il divieto (temporaneo o definitivo) di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive possono cumularsi a quelle pecuniarie quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo ultimo caso, la commissione del reato è stata agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti (ossia nel caso di commissione di un illecito dopo che l'ente era già stato condannato per altro illecito).

Non possono applicarsi le sanzioni interdittive se la persona fisica ha agito prevalentemente nel proprio interesse o vantaggio, quando il vantaggio tratto dall'ente è minimo o nullo, ovvero se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità.

Le sanzioni interdittive possono applicarsi in via definitiva, al ricorrere di condizioni diverse per ciascuna sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere applicata in via definitiva quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato già condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. La stessa misura definitiva è applicata se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi può essere applicato in via definitiva quando la società è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive, oltre a determinare la responsabilità penale del trasgressore, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del profitto nei confronti della società nel cui interesse o vantaggio è stata violata l'interdizione.

c) Il commissariamento della società.

Quale misura sostitutiva della sanzione interdittiva temporanea, l'art. 15 Decreto 231 prevede il commissariamento giudiziale della società se questa svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività. Il giudice in questi casi dispone la prosecuzione dell'attività per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva sostituita, indicando in sentenza compiti e poteri del commissario (comunque entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, nonché finalizzati all'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi).

d) La confisca del prezzo o del profitto del reato.

L'art. 19 Decreto 231 statuisce che con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, se quella non è possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto. È esclusa dalla confisca la parte che può essere restituita al danneggiato e sono fatti salvi i diritti (reali su beni mobili o immobili, ha chiarito la giurisprudenza, e non i diritti di credito) acquisiti dai terzi in buona fede.

L'art. 6 Decreto 231 prevede poi un'ipotesi di confisca senza condanna, quando il reato consumato da parte di un soggetto apicale ha comunque procurato un profitto all'Ente, anche se questo non debba rispondere dell'illecito amministrativo.

La confisca è pure disposta sul profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività sotto la direzione del commissario.

1.5. I delitti tentati e i reati commessi all'estero

L'art. 26 Decreto 231 prevede “1. Le sanzioni pecuniarie o interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

La norma richiamata disciplina le ipotesi in cui la condotta del soggetto agente si arresti prima della consumazione di uno dei reati presupposto, integrando comunque un fatto di rilevanza penale in termini di tentativo punibile ai sensi dell'art. 56 c.p..

L'art. 56 c.p. punisce il soggetto che compia atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

La scelta di politica criminale di punire anche gli atti idonei e diretti in maniera non equivoca è ricaduta esclusivamente sui delitti, mentre non sono punibili a titolo di tentativo le contravvenzioni e gli stessi delitti colposi, per i quali esiste un'incompatibilità ontologica tra il requisito del compimento di atti diretti (dunque voluti e pertanto dolosi) e la non volizione dell'evento che contraddistingue i delitti colposi.

Pertanto, questi ultimi saranno punibili solo nel caso di integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato e nessuna responsabilità a carico dell'Ente potrà essere configurata in assenza di consumazione (ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico del soggetto che abbia comunque determinato una situazione di pericolo).

L'art. 26 Decreto 231, nel fungere da paradigma generale applicabile a tutte le fattispecie richiamate nel "Elenco dei reati presupposto" (Allegato A - Parte Generale), sarà idoneo a far scattare la responsabilità dell'Ente solo se ricorrano tutti i presupposti generali della stessa e, quindi, primo fra tutti, solo se il delitto tentato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Tuttavia, in questo caso, la sanzione applicabile per l'illecito consumato sarà ridotta da un terzo alla metà.

Il comma secondo della disposizione, invece, stabilisce che *"l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

La disposizione rimarca, ancora una volta, l'importanza del Modello 231 nel garantire l'esistenza di un'organizzazione aziendale che consenta di impedire la consumazione di reati presupposto mediante la presenza di un sistema di controllo fondato su meccanismi veloci di comunicazione tra le diverse funzioni aziendali e tra queste e l'ODV, in quanto queste rappresentano il presupposto per un'intervento repentino capace di interrompere le azioni delittuose intraprese dai soggetti di cui sopra.

L'impedimento della consumazione della condotta deve essere volontario, laddove la volontarietà deve essere ascrivibile all'organizzazione aziendale e al corretto funzionamento dei meccanismi di controllo e impedimento di comportamenti illeciti.

Ove sussista tale elemento, l'Ente potrà usufruire di un'esimente derivante proprio dall'aver impedito la consumazione del delitto, nonché premiante dell'essere stato particolarmente virtuoso nell'adozione di procedure e protocolli organizzativi idonei ad impedire la verifica dell'evento.

Al contrario, ai fini del riconoscimento dell'esimente, non assume rilievo la condotta volontaria dell'agente.

§

L'art. 4 Decreto 231 disciplina la responsabilità amministrativa per l'ipotesi di reati commessi all'estero, prevedendo che *“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”*.

La disposizione prende in considerazione le ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il reato presupposto all'estero (ossia integralmente consumato al di fuori dal territorio dello Stato italiano), ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

L'Ente risponderà in Italia del reato commesso all'estero al ricorrere di tutte le seguenti condizioni (ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste per i reati commessi nel territorio dello Stato):

- se ha la sede principale nel territorio italiano;
- se il reato commesso all'estero rientra altresì tra quelli di cui agli artt. 24 e seguenti Decreto 231;
- se nei suoi confronti non procede già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se il Ministro della Giustizia ha fatto la richiesta nei casi in cui a questa sia subordinata la punibilità del colpevole (in deroga, quindi, al principio di autonomia della responsabilità dell'Ente sancito nell'art. 8 Decreto 231).

Attualmente, da una disamina delle attività e delle relative aree di rischio di cui si darà conto nella “Mappatura dei rischi” (Allegato D - Parte Generale), nonché all'esito delle interviste dell'Amministratore Unico e dei dipendenti, l'eventualità che la TIR TRASPORTI Srl commetta reati all'estero è remota, in quanto al momento l'attività di trasporto e logistica nel trasferimento delle merci si svolge esclusivamente sul territorio regionale e nazionale.

Tuttavia, astrattamente il rischio di commissione di reati all'estero non può considerarsi totalmente escluso, considerato che la TIR TRASPORTI Srl si occupa di logistica e trasporto per conto di importanti gruppi presenti anche in ambito internazionale, ragione per cui, in relazione ad alcune tipologie di reato, è necessario verificare la reale esistenza di aree di

sensibilità all'esito della Mappatura del Rischio, valutando l'eventuale introduzione di un protocollo ove vi sia intensità di rischio rilevante.

Qualora la società dovesse iniziare a svolgere la propria attività di logistica e trasporto (anche) all'estero, la possibilità che la TIR TRASPORTI Srl possa rispondere anche delle azioni commesse da propri soggetti apicali o subordinati renderà necessario un aggiornamento del presente Modello e, in particolare, dei suoi protocolli di prevenzione.

1.6. L'esonero della responsabilità per l'Ente: adozione ed attuazione del Modello

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'Ente. Come si è già detto, tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'Ente, a meno che esso dimostri che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (appunto, il Modello 231) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Più nello specifico, la responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Viceversa, la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) introdurre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto 231 dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.7. Finalità del Modello nell'ambito dell'organizzazione di impresa

La Società TIR TRASPORTI Srl si impegna ad attuare efficacemente il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno, a garantire la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Per quanto attiene alle finalità del Modello, l'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di introdurre nel nostro ordinamento giuridico uno strumento di prevenzione per neutralizzare il rischio di reati presupposto mediante la valorizzazione dell'organizzazione

d'impresa, punendo la società che non si sia adoperata per l'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231.

In estrema sintesi, viene introdotta una responsabilità nei confronti dell'impresa rappresentata dalla cosiddetta "colpa di organizzazione".

Nell'ambito del contesto illustrato, la TIR TRASPORTI Srl è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività societarie, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello 231 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto 231, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo Ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni normative, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto 231;
- 2) diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive anche a carico della Società;
- 3) diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- 4) realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;

- 5) consentire alla TIR TRASPORTI Srl, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

1.8. I rapporti tra il Modello organizzativo e gli altri documenti di prevenzione

La TIR TRASPORTI Srl si occupa esclusivamente di logistica relativa allo stoccaggio, trasporto e distribuzione di merci deperibili, alimentari surgelati o freschi, nonché prodotti farmaceutici, operando nel territorio della Regione Sardegna e nell'intero territorio nazionale, sia avvalendosi dei propri mezzi di trasporto, oppure avvalendosi di operatori terzi in veste di "trazionisti".

Tale sintetica descrizione dell'attività sociale consente di ravvisare un rischio interno (derivante dall'attività svolta all'interno delle strutture, si pensi allo stoccaggio e al successivo carico delle merci), nonché esterna (quale, ad esempio, il rischio derivante dalla circolazione stradale, connesso tanto alle condotte degli autisti, quanto all'efficienza dei mezzi).

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, la TIR TRASPORTI Srl ha provveduto all'adozione del DVR: tale documento contiene una valutazione dei rischi in considerazione della natura dell'attività svolta, prevedendo poi una serie di precauzioni destinate a neutralizzare il rischio di reati presupposto nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, considerato che all'interno delle strutture operano anche soggetti terzi (da individuarsi in coloro che scaricano la merce o che eventualmente assumono la veste di trazionisti), la società sta provvedendo formalmente all'adozione del DUVRI.

Sempre secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, la TIR TRASPORTI Srl ha provveduto alla nomina del Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (di seguito: RSPP).

Si tratta di un'area sensibile ove la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori è demandata sia al Modello 231 che ai Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito: DVR), i quali dovranno prevedere non due sistemi di prevenzione autonomi e distinti, piuttosto un unico sistema di gestione e di prevenzione del rischio di reati presupposto.

Pertanto, ai protocolli della Parte Speciale relativi alla presente area di rischio (Parte Speciale 2 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) è demandato il compito di

prevedere l'interazione e il coordinamento tra i due documenti, i quali dovranno integrare un unico sistema di prevenzione del rischio, sotto il costante monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza del Modello 231 (di seguito: ODV), nonché del RSPP.

1.9. I rapporti tra il Decreto 231 e le Linee Guida Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Per loro natura, le Linee Guida emanate da Confindustria sono dinamiche e pertanto, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi sulle eventuali necessità di aggiornare il Modello.

L'8 giugno 2021 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

Una delle principali novità riguarda l'approccio integrato nella gestione dei rischi, finalizzato all'implementazione di procedure e presidi comuni, tenendo conto non solo del sistema di cui al Decreto 231, ma anche dei riferimenti forniti dalle *best practices* internazionalmente riconosciute, quali, ad esempio, quelle previste dalla ISO 37001 (in materia di anticorruzione), dalla ISO 14001 (in materia ambientale) e dalla ISO 45001 (in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

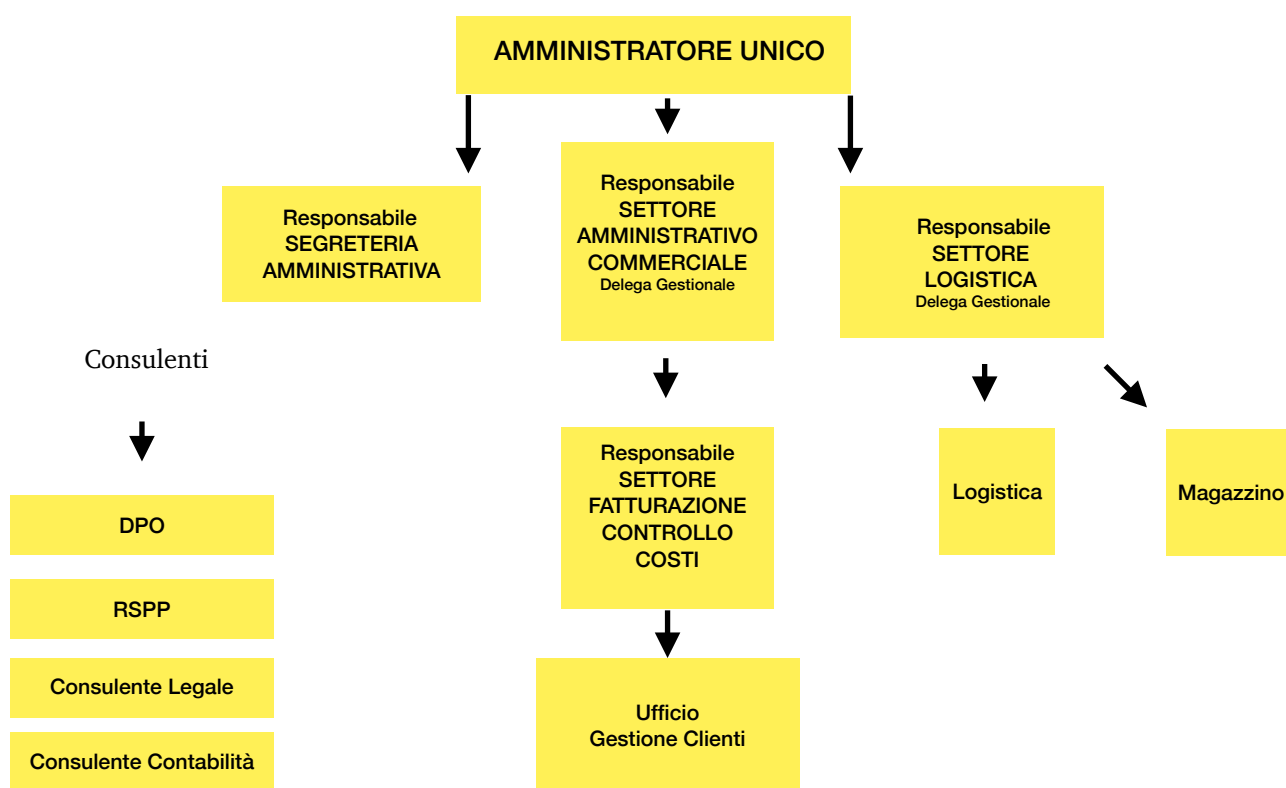
2. Il Modello 231 della TIR TRASPORTI Srl

2.1. La costituzione della società, la sua natura giuridica, la struttura e le finalità

La società TIR TRASPORTI Srl è stata costituita il 17 febbraio 2016 e risulta registrata nel Registro dell'Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari a far data dal 22.2.2016, con socio unico Amedeo Usai e con capitale sociale di euro 15.000,00.

Il vertice amministrativo della TIR TRASPORTI Srl è rappresentato dall'Amministratore Unico Amedeo Usai, il quale, oltre ad essere il rappresentante legale della società e il soggetto responsabile della gestione amministrativa della stessa, è anche il socio unico.

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'amministrazione della società, redige e sottoscrive il proprio bilancio avvalendosi di consulenti esterni, sottoscrive impegni contrattuali con committenti di lavori, con fornitori di materiali e servizi, nonché contratti di lavoro con i propri dipendenti o contratti di consulenza con professionisti legali e tecnici. L'attività amministrativa, gestionale ed esecutiva è sostanzialmente accentrata sull'Amministratore Unico, sebbene attualmente sia stato portato avanti un processo di riorganizzazione aziendale mediante il conferimento di deleghe gestionali in settori specifici, nonché la stipula di convenzioni con professionisti esterni nei settori della consulenza legale, contabile-tributaria e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il Modello 231 non è un documento di prevenzione granitico, bensì è necessario procedere ad una costante verifica di adeguatezza alla prevenzione dei reati presupposto, anche in funzione dell'evoluzione e crescita delle attività della società.

In relazione al costante aggiornamento del Modello 231, è fondamentale il rapporto tra l'Amministratore Unico e l'ODV, in quanto il primo avrà il compito di relazionare al secondo con cadenza periodica in merito all'andamento economico della società; il secondo, invece, dovrà verificare se, alla luce di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, i sistemi di

prevenzione siano ancora idonei ad impedire la consumazione di reati, in tal modo garantendo la cosiddetta “efficace attuazione” del Modello 231.

Per quanto attiene al dovere generico di informativa, l'Amministratore Unico è tenuto a trasmettere con cadenza semestrale la relazione sulla gestione e sull'andamento della Società, mentre l'ODV è tenuto ad inviare con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto le verifiche sulla puntuale ed efficace attuazione del Modello, ivi compresa la valutazione sulla necessità di un adeguamento o implementazione dello stesso.

2.2 L'estensione alla TIR TRASPORTI Srl della disciplina del Decreto 231

La disciplina di cui al Decreto 231, dunque la responsabilità (amministrativa) nel caso di consumazione di reati presupposto, si applica senza dubbio alcuno alle società di capitali con soci privati, quali le società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni.

Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai granitico, si tratta infatti di persone giuridiche che costituiscono un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e sono inoltre dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Il dubbio si è posto in passato in dottrina e in giurisprudenza in merito alle società a responsabilità limitata con socio unico, quale la TIR TRASPORTI Srl.

Difatti, la questione interpretativa è sorta in considerazione di una sostanziale coincidenza tra il socio unico e la stessa società, derivante dall'essere il primo unico detentore delle quote sociali della società, nonché unico soggetto in grado di dettarne la linea imprenditoriale. Attualmente, è oramai riconosciuta sia in dottrina che in giurisprudenza, l'applicabilità del Decreto 231 anche alle società di capitali con socio unico, come la TIR TRASPORTI Srl, in quanto le società unipersonali a responsabilità limitata sono differenti dalle imprese individuali, in quanto soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio formalmente distinto dalla persona fisica che è invece l'unico socio della società. Pertanto, rientrano tra gli Enti che rispondono amministrativamente del reato commesso a proprio vantaggio o interesse dal soggetto apicale o da altro dipendente.

Sul punto, si richiamano due importanti arresti della Suprema Corte di Cassazione, in cui si è stabilito come *“la società unipersonale sia un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si*

tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la sua soggettività e che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti” (Cassazione Penale Sezione VI, 6.12.2021 n. 45100; Cassazione Penale Sezione VI, 21.11.2024 n. 42611).

In conclusione, la disciplina di cui al Decreto 231 è applicabile anche alla TIR TRASPORTI Srl, la quale è tenuta all'adozione del Modello 231 onde evitare di incorrere in responsabilità amministrativa ove venga commesso un reato (presupposto) nel suo interesse o vantaggio da parte dei soggetti individuati.

2.3. Il Modello della TIR TRASPORTI Srl: struttura, requisiti ed efficacia esimente

Lo scopo del Modello 231 della TIR TRASPORTI Srl è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo con l'obiettivo di prevenire i reati di cui al Decreto 231, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello 231, la TIR TRASPORTI Srl si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- 1) fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- 2) determinare nei destinatari del Modello 231 la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, irrogabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- 3) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla società qualora le stesse costituiscano reato o comunque in qualsiasi circostanza in cui le condotte si pongano in contrasto con le prescrizioni statuite dal Modello 231 o con i principi stabiliti dal Codice Etico;
- 4) ottenere la collaborazione attiva di tutto il personale, secondo il livello di responsabilità ed i compiti assegnati, nell'osservare i flussi di comunicazione e i protocolli che governano i singoli processi meglio descritti nella parte speciale;
- 5) impedire, per quanto a propria conoscenza e responsabilità, comportamenti non in linea con quanto indicato nel Modello 231 stesso, attraverso l'utilizzo dei flussi di comunicazione richiamati nella Parte Generale e meglio definiti nella Parte Speciale del presente Modello;

- 6) consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In estrema sintesi, la finalità perseguita dalla TIR TRASPORTI Srl mediante l'adozione del Modello 231 è quella di adottare uno strumento per l'organizzazione dell'attività di impresa che azzeri e neutralizzi il pericolo di consumazione dei reati presupposto previsto dal catalogo, in tal modo raggiungendo elevanti *standards* di legalità nell'ambito dell'organizzazione d'impresa.

Il Modello 231 della TIR TRASPORTI Srl è così articolato:

- 1) dalla presente **Parte Generale**: dove vengono individuati i principi generali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, le finalità, i requisiti e le componenti del Modello 231, la formazione del personale, la diffusione del Modello all'interno e all'esterno della società, il sistema disciplinare con l'indicazione delle sanzioni e delle procedure per la loro irrogazione nel caso di violazioni delle prescrizioni previste nel Modello. La Parte Generale è costituita anche dai seguenti allegati: **Allegato A** (Elenco dei reati presupposto), **Allegato B** (Sistema Sanzionatorio), **Allegato C** (Flussi comunicativi generali), **Allegato D** (Mappatura dei rischi), **Allegato E** (Regolamento per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing).
- 2) dal **Codice Etico**, il quale si prefigge di indicare, rendere noti e fissare i valori etici che devono guidare i soggetti che operano per la società o con i quali quest'ultima è chiamata a rapportarsi per l'esercizio del proprio oggetto sociale;
- 3) dalla **Parte Speciale** del Modello, nella quale vengono individuati: 1) i Flussi di Comunicazione tra i destinatari del Modello 231, con particolare riguardo ai soggetti aventi un ruolo sensibile nell'ambito del sistema, quali l'Amministratore Unico, i Responsabili delle Aree di Rischio, il RSPP e l'ODV; 2) i Protocolli per la gestione e l'organizzazione del rischio di impresa nell'ambito dei cosiddetti "processi e sub processi societari sensibili".

La Parte Speciale del Modello 231 è articolata nelle seguenti sezioni:

- 1) dalla "**Parte Speciale 1 – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**", con esclusivo riguardo alla prevenzione di condotte che vedano i soggetti apicali o altri soggetti che agiscono nell'interesse o vantaggio dell'Ente quali soggetti attivi di alcune

fattispecie di reato nonché con riguardo anche a potenziali condotte di concorso nella consumazione dei reati da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

- 2) dalla ***“Parte Speciale 2 - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”***, che identifica: a) Misure di coordinamento in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro secondo il D. Lgs 81/2008; b) misure di integrazione e coordinamento delle procedure di prevenzione dei reati posti a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il DVR della TIR TRASPORTI Srl;
- 3) dalla ***“Parte Speciale 3 - Reati tributari ed in materia economica”*** che identifica: a) il sistema dei flussi economici e finanziari in entrata della TIR TRASPORTI Srl; b) il sistema dei flussi economici e finanziari in uscita della TIR TRASPORTI Srl; c) i soggetti con potere di assumere impegni economici e i soggetti con potere di spesa; d) il monitoraggio sui flussi economici e finanziari in entrata ed uscita;
- 4) dalla ***“Parte Speciale 4 - Reati ambientali”***, che identifica: a) misure di coordinamento in materia di gestione ambientale secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 (*“Testo Unico Ambiente”*); b) Misure di integrazione e coordinamento delle procedure di prevenzione degli illeciti ambientali;
- 5) dalla ***“Parte Speciale 5 - Reati contro il patrimonio”***, che identifica: a) i soggetti responsabili per gli acquisti di beni, attrezzature e macchinari; b) i criteri per la scelta dei fornitori di beni, attrezzature e macchinari in relazione al rischio di acquisizioni di beni di provenienza delittuosa.

La Parte Speciale del Modello 231 è costituita anche dai seguenti Allegati:

- 1) dall'**Allegato 1** *“Matrice di valutazione del rischio”*, in cui sono riportati: a) i criteri adottati per valutare l'intensità o gravità dei rischi di reati presupposto; b) gli esiti del *risk assessment* svolto;
- 2) dall'**Allegato 2** *“Elenco dei protocolli”*, in cui sono riportati: a) il riepilogo dei protocolli idonei, in relazione ai singoli processi, a neutralizzare il rischio dei reati presupposto individuati; b) l'indicazione del Responsabile dell'Area di Rischio competente per la procedura.

La TIR TRASPORTI Srl si impegna ad attuare efficacemente il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno, a garantire la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le

modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

§

Il Modello è uno strumento introdotto dal legislatore italiano con il Decreto 231, la cui adozione, qualora lo stesso si riveli concretamente idoneo ad impedire il rischio di reati presupposto e sia stato efficacemente attuato, può esimere l'Ente da qualsiasi responsabilità.

Come è stato anticipato, l'Ente incorre in responsabilità amministrativa allorquando sussistano i presupposti di cui agli artt. 5, 6 e 7 Decreto 231.

Ai sensi dell'art. 5 Decreto 231, l'Ente è responsabile per i reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "*soggetti apicali*"); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'art. 6 Decreto 231 introduce il tema della rilevanza dei modelli organizzativi, prevedendo che se il reato è stato commesso dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, l'Ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (appunto l'ODV; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

I modelli organizzativi devono essere costruiti tenendo conto dell'estensione dei poteri delegati agli amministratori e del rischio di commissione dei reati, prevedere le attività nel cui ambito possono essere commessi, disporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV,

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Pertanto, sintetizzando, il Modello deve essere specifico – cioè adattato e plasmato sulle specifiche esigenze dell'Ente – e idoneo alle finalità descritte.

Per evitare che il giudizio di idoneità che dovesse essere effettuato in sede processuale risulti totalmente aleatorio e condotto su valutazioni *ex post* anziché, come sarebbe corretto, su una valutazione *ex ante* degli elementi rilevanti, il legislatore ha previsto che i modelli organizzativi possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni.

A tal riguardo, assumono rilievo le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo"*, approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014) da CONFINDUSTRIA e il documento *"Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione del D. Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente - Guida per l'applicazione nel settore della gestione dei rifiuti"* approvato da FISE - ASSOAMBIENTE.

La ponderata osservanza delle indicazioni ivi fornite favoriranno un giudizio di idoneità del Modello in sede processuale.

Anche l'art. 7 Decreto 231 assegna una specifica rilevanza giuridica, ma ancor prima organizzativa, ai modelli.

L'articolo disciplina le ipotesi in cui i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali: in questi casi l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa quando l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Per prevenire questa seconda ipotesi di responsabilità il Modello organizzativo deve prevedere, in relazione alla dimensione dell'organizzazione e alle attività svolte, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto 231 espone l'Ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la possibilità di proseguire, in tutto o in parte, l'attività.

2.4. Le fasi propedeutiche alla predisposizione del Modello 231

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Il progetto è strutturato in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio in relazione alle fattispecie rilevanti;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione;
- fase 4: disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.5. Mappatura del rischio: individuazione fattispecie astrattamente rilevanti

In considerazione dell'attività posta in essere dalla TIR TRASPORTI Srl ed in relazione al numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa del Decreto 231, il Modello è stato redatto avendo riguardo ai reati presupposto ritenuti astrattamente applicabili, provvedendo poi a verificare mediante le interviste ai dipendenti l'intensità del rischio di reati presupposto nelle singole procedure e l'aggravamento nelle procedure di controllo nei casi in cui il rischio sia rilevante e concreto.

Le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili sono:

1. *“Reati contro la Pubblica Amministrazione”* di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto 231. L'articolo 24 è stato successivamente integrato e modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75; l'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla Legge 9 gennaio

2019, n. 3 e dall'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 e dal D. L. nr. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la legge di Conversione nr. 137 del 9 Ottobre 2023 c.d. "Decreto Giustizia";

2. "*Reati informatici e trattamento illecito dei dati*", introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito l'articolo 24 *bis* nel Decreto 231, e successivamente modificati dall'art. 1 D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito con modifiche, in L. 18 novembre 2019 n. 133;

3. "*Reati di criminalità organizzata*", introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito l'articolo 24 *ter* nel Decreto 231, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;

4. "*Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito l'articolo 25 *bis* nel Decreto 231, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

5. "*Reati in materia societaria*", introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002, che ha inserito l'articolo 25 *ter* nel Decreto 231, come modificato dalla Legge 69/2015, dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n.38 e dal D. Lgs. del 2 marzo 2023 n.19;

6. "*Reati contro la personalità individuale*", introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito l'articolo 25 *quinqies* nel Decreto 231, integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e da ultimo dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199;

7. "*Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*", introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito l'articolo 25 *septies* nel Decreto 231;

8. "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*", introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito l'articolo 25 *octies* nel Decreto 231, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D. L. nr. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la legge di Conversione nr. 137 del 9 Ottobre 2023 "Decreto Giustizia";

9. "*Reati in materia di violazione del diritto d'autore*", introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito l'articolo 25 *nonies* nel Decreto 231;

10. *“Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito l'articolo 25 *decies* nel Decreto 231;
11. *“Reati ambientali”*, introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito l'articolo 25 *undecies* nel Decreto 231, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 e dal D. L. nr. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la legge di Conversione nr. 137 del 9 Ottobre 2023 *“Decreto Giustizia”*;
12. *“Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare”*, introdotti dall'art. 2 D. Lgs. n.109 del 16 luglio 2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che ha inserito l'articolo 25 *duodecies* nel Decreto 231, successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 con l'introduzione degli ulteriori 3 commi in materia di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine e D.L. del 10 marzo 2023 n.20;
13. *“Reati tributari”*, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”* che ha inserito l'articolo 25 *quinquiesdecies* nel Decreto 231, successivamente aggiornato dal D. Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*;
14. *“Reati contro il patrimonio culturale”*, introdotti dalla legge n. 22/2022, che ha inserito l'articolo 25 *septiesdecies* nel Decreto 231;
15. *“Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*, introdotti sempre dalla legge n. 22/2022, che ha inserito l'articolo 25 *duodevicies* nel Decreto 231;

Infine, l'esame del contesto e delle attività della Società ha condotto a ritenere ragionevolmente remota la possibilità di consumazione di:

16. *“Delitti contro l'industria e il commercio”*, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito l'articolo 25 *bis.1* nel Decreto 231;
17. *“Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito l'articolo 25 *quater* nel Decreto 231;

18. “*Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito l’articolo 25 *quater*.1 nel Decreto 231, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172;
19. “*Reati di abuso di mercato*”, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito l’articolo 25 *sexies* nel Decreto 231 e, all’interno del TUF, l’articolo 187-*quinquies* “Responsabilità dell’ente”;
20. “*Reati transnazionali*”, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”;
21. “*Reati di razzismo e xenofobia*”, introdotti dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017, che ha inserito l’articolo 25 *terdecies* nel Decreto 231;
22. “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha inserito l’articolo 25 *quaterdecies* nel Decreto 231;
23. “*Delitti di contrabbando*”, introdotti dal Decreto Legislativo 14 Luglio 2020, n. 75, che ha inserito l’articolo 25 *sexiesdecies* nel Decreto 231;
24. “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che ha inserito l’articolo 25 *octies*-1 nel Decreto 231.

2.6. Mappatura del rischio: individuazione in concreto aree di rischio nei processi

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 stabilisce che il Modello 231 individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati presupposto.

Di conseguenza, la Società ha provveduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell’ambito di tale attività, la Società ha analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua l’Amministrazione e le funzioni aziendali ricoperte dai vari dipendenti, recependo la necessità di individuare dei soggetti responsabili per le singole aree di rischio individuate.

Successivamente, la TIR TRASPORTI Srl ha provveduto, sempre con il supporto del consulente, all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni

conosciute dall'Amministratore Unico e dai dipendenti della società, in quanto, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale;
- della tipologia e natura dell'attività;
- delle deliberazioni e delle relazioni dell'Amministratore Unico e degli organi di controllo, nello specifico del Revisore Unico;
- dei bilanci approvati negli ultimi anni;
- del Documento di Valutazione dei Rischi, delle relazioni o segnalazioni da parte del RSPP;
- del corpus normativo aziendale (procedure, disposizioni organizzative o circolari) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate;
- della "storia" della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà societaria nel suo trascorso.

§

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti nella "Mappatura dei rischi" (Allegato D - Parte Generale), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto 231, nell'ambito delle attività proprie della TIR TRASPORTI Srl. La mappatura dei rischi è documento custodito presso la sede della Società ed è disponibile per eventuale consultazione all'Amministratore Unico, ai soci (socio unico coincidente al momento con lo stesso amministratore unico) e all'ODV.

In particolare, nella "Mappatura dei rischi" sono rappresentate, per singola categoria di reato presupposto, le attività sensibili potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione.

Ancora, nell'ambito dei protocolli per la prevenzione del rischio, studiati e predisposti in ragione della mappatura dei rischi, vengono illustrati gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. "processi strumentali").

2.7 Rilevazione dello stato dei controlli esistente e *gap analysis*

Come è stato esposto, la mappatura del rischio da reato presupposto connesso all'attività della TIR TRASPORTI Srl è scissa nei due diversi momenti: a) l'individuazione, in considerazione della natura dell'attività espletata, delle fattispecie astrattamente applicabili alla società; 2) l'individuazione, mediante l'analisi dei singoli processi esistenti all'interno della società, degli attuali livelli di rischio da reato presupposto, anche mediante la descrizione delle condotte che potrebbero trovare consumazione nell'ambito societario.

La mappatura del rischio, come sopra descritta, individua lo stato dei rischi e delle cautele previste nel sistema societario.

Considerato che, con l'adozione del presente Modello 231, la TIR TRASPORTI Srl si prefigge il raggiungimento di elevati *standards* di legalità e prevenzione nella propria organizzazione d'impresa, mediante la *gap analysis* viene individuato il gap tra l'attualità e l'obiettivo prefissato dalla società.

2.8 L'elusione fraudolenta del Modello 231

L'idoneità e l'efficace attuazione del Modello 231 non sono sufficienti per esimere la TIR TRASPORTI Srl da un giudizio di responsabilità qualora venga consumato un reato presupposto: difatti, ai sensi dell'art. 6 Decreto 231 per essere assolto l'Ente deve dimostrare che il soggetto apicale che ha commesso il fatto abbia fraudolentemente eluso il Modello 231.

Pertanto, affinché possa essere invocata l'esimente, il presente Modello non dovrà semplicemente essere violato, circostanza che non escluderebbe la responsabilità della società, piuttosto è necessario che l'autore del reato presupposto lo ponga in essere con modalità tali da integrare un evidente *quid pluris* rispetto alla condotta tipica.

In estrema sintesi, se l'apicale consuma un reato presupposto mediante una mera violazione delle prescrizioni impartite dal Modello 231, la TIR TRASPORTI Srl non potrà invocare l'esimente, in quanto la sua consumazione è stata determinata dalla sussistenza di una colpa d'organizzazione.

Qualora, invece, il comportamento posto in essere dall'apicale si contraddistingua per la sussistenza di un *quid pluris* rispetto al fatto tipico, nessuna responsabilità potrà essere

rimproverata alla TIR TRASPORTI Srl, in quanto la stessa ha predisposto tutte le cautele necessarie alla neutralizzazione del rischio di reato mediante le condotte tipizzate.

Al fine di descrivere l'ipotesi in cui la TIR TRASPORTI Srl potrà invocare l'assenza di responsabilità in termini di insussistenza della colpa d'organizzazione, si richiama un importante pronuncia del Tribunale di Milano (*Sentenza Tribunale di Milano, sezione II, 24.1.2024 n. 1070*), in cui si è ritenuta sussistente l'elusione fraudolenta del Modello *“in presenza del fenomeno del c.d. management override, ovvero di uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente orientato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e Modello organizzativo, e in presenza del quale qualsiasi Modello, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori”*.

In estrema sintesi, affinché l'adozione del Modello 231 possa esonerare la TIR TRASPORTI Srl da responsabilità per colpa organizzativa, è necessario che emerga la prova di come il comportamento del soggetto apicale abbia integrato non una mera violazione delle prescrizioni e la fattispecie tipica di reato, piuttosto che vi sia stata una condotta elusiva dei monitoraggi, dei protocolli e di ogni sistema cautelare correttamente previsto dalla società.

2.9. Aggiornamento, modifiche ed implementazione del Modello

La TIR TRASPORTI Srl garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello 231, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori pratiche di riferimento, secondo gli indirizzi ricavabili dalla più recente giurisprudenza.

Degli eventuali interventi di aggiornamento o implementazione del presente Modello 231, ne verrà dato atto nel presente documento, mediante riferimento alla data dell'approvazione delle modifiche o implementazioni.

In particolare, con il supporto dell'ODV, la società individua e verifica periodicamente le aree esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. *“risk assessment”*), attraverso l'analisi del contesto societario nonché la valorizzazione delle esperienze della pregressa operatività aziendale (c.d. *“analisi storica”*).

Proprio con riguardo all'aspetto storico della TIR TRASPORTI Srl, nell'attività di *“risk assessment”* è necessario tenere in debita considerazione alcuni aspetti rilevanti, tra tutti:

- 1) l'assenza, fino all'avvio della consulenza per l'adozione del presente Modello 231, di un adeguato monitoraggio aziendale, anche demandato a professionisti esterni,

sull'operatività del sistema di valutazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro, come espressamente descritto e definito nel DVR;

- 2) l'insussistenza, fino all'avvio della consulenza per l'adozione del presente Modello 231, di un organigramma verticale che consenta di individuare dei soggetti responsabili per il governo dei singoli processi prestabiliti;
- 3) l'assenza di protocolli per disciplinare i vari processi societari, tanto nell'ottica dell'organizzazione aziendale, quanto ai fini della prevenzione dei rischi di consumazione di reati;
- 4) l'omessa previsione di programmi di riduzione di determinati rischi di reato presupposto, nonché l'omessa individuazione di budget annuale o pluriennale da destinare alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La vigilanza e il monitoraggio delle singole aree di rischio a cui risulta esposta la TIR TRASPORTI Srl è demandata ai cosiddetti *“responsabili d'area di rischio”*, nello specifico individuati nel Responsabile Settore Amministrativo Commerciale e nel Responsabile Settore Logistica, i quali, oltre ad essere forniti di delega operativa conferita dall'Amministratore Unico, dovranno occuparsi:

- 1) di vigilare sul rispetto della procedura (meglio definito: protocollo) prevista per la neutralizzazione del rischio che venga commesso un reato presupposto;
- 2) vigilare sull'intensità del rischio d'area, al fine di verificare la costanza o comunque l'intensificarsi della stesso;

“I responsabili d'area di rischio” svolgono l'attività di *“risk assessment”* anche mediante interviste alle funzioni chiave della Società (nello specifico all'Amministratore Unico) al fine di formalizzare un'autovalutazione dei rischi e del sistema di controllo interno.

Il coinvolgimento delle figure apicali della Società nell'aggiornamento del Modello denota l'attenzione e l'importanza che la stessa riconosce ai temi della legalità, della correttezza, dell'etica e dell'integrità, nonché il valore della loro condivisione – sempre più radicata – all'interno della TIR TRASPORTI Srl.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono altresì stati presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la TIR TRASPORTI Srl intrattiene, o potrebbe intrattenere, per il tramite di soggetti terzi.

È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui apicali o dipendenti aziendali concorrano

con soggetti esterni alla Società (c.d. concorso di persone), nonché quando realizzino con tali soggetti un'organizzazione tendenzialmente stabile e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi).

In sintesi, sulla base dei possibili rischi di reato, la Società:

- 1) analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione, procedure) al fine di valutarne l'efficacia nella mitigazione del rischio reato (c.d. *"as-is analysis"*);
- 2) individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli (c.d. *"gap analysis"*);
- 3) definisce le relative azioni correttive da intraprendere (c.d. *"piano di implementazione"*);
- 4) cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

3. L'organismo di vigilanza

3.1. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza del sistema 231/2001

Il Modello Organizzativo non può essere semplicemente adottato, in quanto ciò non consentirebbe alla TIR TRASPORTI Srl di invocare l'applicabilità dell'esimente nell'eventualità in cui dovesse essere commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Al fine di evitare che la sua adozione possa rivelarsi una mera formalità, un semplice vizzo o addirittura un'operazione finalizzata ad attribuire all'Ente una mera etichetta di legalità, il legislatore ha condizionato l'applicabilità dell'esimente alla sua efficace attuazione e alla valutazione prognostica sulla sua idoneità ad impedire la consumazione degli illeciti.

In estrema sintesi, non ogni Modello, per quanto formalmente adottato dall'Ente, è idoneo ad esimere lo stesso da responsabilità; così, non ogni Modello formalmente idoneo può considerarsi sostanzialmente idoneo ad impedire il verificarsi del reato presupposto, bensì soltanto quello che sia stato efficacemente attuato e fraudolentemente violato.

Il Decreto 231 individua il soggetto al quale è demandato il compito di vigilare e monitorare la concreta attuazione del Modello: l'Organismo di Vigilanza (appunto l'ODV).

Ai sensi dell'art. 6 comma I lett. b) Decreto 231, infatti, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare e richiedere il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Il Decreto 231 impone che l'Ente, mediante una specifica previsione nel proprio Modello, garantisca la conoscenza delle informazioni della vita della società al proprio ODV: in estrema sintesi, è necessaria la previsione dei cosiddetti *“flussi di comunicazione”*, i quali verranno illustrati nella loro specificità (Allegato C - Parte Generale).

Ai sensi dell'art. 6 comma II lett. d) Decreto 231, infatti, *“il Modello di organizzazione gestione deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

La costante attività dell'Organismo di Vigilanza garantisce l'efficace attuazione del Modello organizzativo, la sua corretta applicazione, il suo costante aggiornamento sia alle fattispecie di nuova previsione legislativa, nonché rispetto alle segnalazioni di eventuali lacune nei protocolli organizzativi, consentendo agli organi di vertice di procedere o comunque dare mandato all'implementazione o integrazione del Modello 231.

3.2. Composizione dell'Organismo di vigilanza e requisiti di professionalità

L'ODV può avere una composizione monocratica o collegiale.

Tendenzialmente, nella prassi, ove si opti per la collegialità, la scelta è quella di un collegio costituito da tre componenti, esperti in materie giuridiche, contabili o ingegneristiche, anche al fine di garantire un ventaglio di conoscenze più vasto possibile.

La scelta della composizione monocratica o collegiale non può mai essere giustificata da sole ragioni economiche, derivanti ad esempio dal ritenere che la composizione monocratica possa garantire un maggiore risparmio di spesa.

Difatti, la decisione tra l'organismo monocratico e collegiale deve essere motivata e giustificata mediante il riferimento alla minore o maggiore complessità dell'organizzazione dell'impresa, alla complessità dell'oggetto sociale o alle attività effettivamente espletate, alla presenza di aree di rischio o comunque sensibili, alla natura dell'attività in relazione alle materie legali, contabili e tecniche coinvolte nella quotidianità dell'attività d'impresa.

Considerata la natura dell'attività svolta dalla TIR TRASPORTI Srl e l'analisi dei rischi, l'Amministratore Unico, previa richiesta di specifico parere sul punto, ha ritenuto opportuno la costituzione di un ODV monocratico.

La decisione è supportata legalmente dalle seguenti argomentazioni:

- 1) L'omogeneità dell'attività, in quanto la TIR TRASPORTI Srl è attiva esclusivamente nell'ambito della distribuzione capillare su base regionale e nazionale, occupandosi esclusivamente di stoccaggio e logistica di trasporto e consegna delle merci.
- 2) La presenza di strumenti o modelli di prevenzione del rischio di reati, quali il DVR di cui al D. Lgs 81/2008, al quale ora si aggiunge il Modello 231.
- 3) La presenza di figure professionali con esperienza consolidata nei settori sensibili, quali l'Amministratore Unico, il Responsabile Settore Amministrativo Commerciale e Responsabile Settore Logistica.
- 4) La minore complessità o difficoltà nell'aggiornamento del Modello 231: le aree di rischio o comunque le sensibilità ricadono prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, reati societari e tributari, reati in materia ambientale. Pertanto, è alla prevenzione di questa particolare tipologia di reati che si dovrà prestare attenzione, così come sarà necessario un monitoraggio costante sulle nuove previsioni legislative, tanto con riguardo alla previsione di nuovi reati presupposto, quanto con riguardo agli interventi di modifica delle fattispecie penali attualmente già richiamate dal Decreto 231.
- 5) Da ultimo, soltanto per esigenze espositive, l'ulteriore elemento che giustifica la scelta di un ODV con composizione monocratica è ravvisabile nella storia della TIR TRASPORTI Srl, per la quale può sostanzialmente dirsi che non sia mai rimasta coinvolta in vicende di rilevanza penale.

Per quanto attiene al requisito di professionalità, l'individuazione del soggetto che andrà ad espletare tale incarico terrà conto delle specifiche competenze ed esperienze degli stessi, con particolare attenzione al settore giuridico (responsabilità amministrativa degli Enti, diritto penale, diritto penale dell'impresa, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutela penalistica dell'ambiente) e al settore tecnico (con riguardo ai profili operativi e pratici della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.3. Cause ostative alla nomina, cause di decadenza e di revoca

L'ODV deve avere requisiti di terzietà, imparzialità ed onorabilità che rendono necessaria la previsione di fatti e circostanze ostative alla nomina o che comunque, ove intervenute successivamente all'assunzione dell'incarico, ne determinano la decadenza.

Sempre in relazione alla natura della TIR TRASPORTI Srl, costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità, le seguenti circostanze:

- 1) essere o divenire amministratore unico della società;
- 2) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o il Revisore Unico;
- 3) avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società o rapporti contrattuali di consulenza, fatta salva l'attività espletata per supportare l'Amministratore Unico nell'esercizio del proprio ruolo di monitoraggio e controllo dell'organizzazione d'impresa, nonché nell'ambito della prevenzione della consumazione di illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- 4) essere portatori di conflitti di interesse con la TIR TRASPORTI Srl;
- 5) essere stato, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, incaricato con funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- 6) essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto 231;
- 7) essere condannati anche con sentenza non irrevocabile per reati diversi da quelli previsti nel Decreto 231, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato;
- 8) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che implichi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 9) trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- 10) trovarsi in una condizione di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- 11) essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli

effetti della riabilitazione; aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione o estinzione del reato, per i seguenti reati: delitti previsti dalla legge fallimentare; delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o per delitti in materia tributaria; per qualsiasi altro delitto non colposo, purché punito con pena non inferiore ad un anno.

La TIR TRASPORTI Srl adotterà, rinviandosi sul punto alla parte speciale del Modello, un protocollo per agevolare il monitoraggio della sussistenza o insussistenza delle cause che ostano alla nomina in sede di assunzione dell'incarico, mediante sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente paragrafo.

L'ODV è tenuto, nel caso in cui sopraggiungono le cause di decadenza di cui al presente punto, ad informare immediatamente l'amministrazione della sussistenza di una causa di decadenza, come espressamente previsto nei "flussi di comunicazione" (Parte Generale - Allegato C - Flussi Comunicativi Generali).

§

Per quanto attiene alla disciplina della revoca dell'incarico di ODV, la stessa deve essere strutturata considerando il principio basilare per cui l'organo è autonomo ed indipendente rispetto all'amministrazione, tanto da non poter essere sottoposto ad alcuna forma di ingerenza, interferenza o condizionamento.

In estrema sintesi, l'ODV non può subire alcuna conseguenza negativa o sanzione disciplinare per le proprie valutazioni sull'organizzazione d'impresa per la prevenzione degli illeciti amministrativi, ancorché le stesse contengano di riflesso un giudizio negativo sulla capacità dell'Amministrazione dell'Ente di adoperarsi per la creazione di modelli di prevenzione virtuosi.

Da quanto precede ne deriva che l'Amministratore Unico della TIR TRASPORTI Srl potrà revocare l'ODV esclusivamente per giusta causa, da ravvisarsi tassativamente nei seguenti casi:

- 1) quando si sia reso responsabile di una grave negligenza nell'esercizio delle proprie attività o dei propri doveri, ivi compresa la violazione dei propri obblighi di riservatezza;
- 2) l'accertata violazione degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio;

3) la contestazione di un illecito amministrativo e l'apertura di un procedimento nei confronti dell'Ente, ove la consumazione del reato presupposto sia dipeso da un insufficiente monitoraggio sull'efficace attuazione del Modello oppure dall'omesso aggiornamento o dall'omessa implementazione.

Anche la revoca dell'ODV per giusta causa deve avere una propria procedura, volta a garantire il contraddittorio tra la preventiva contestazione e le difese dell'interessato, finalizzate a consentire all'organo amministrativo una valutazione terza ed imparziale della sussistenza della giusta causa, avvalendosi di un adeguato supporto tecnico e previo parere.

3.4. Autonomia, indipendenza e riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti di autonomia e indipendenza dell'ODV derivano dai poteri allo stesso assegnati dal Decreto 231 (autonomi poteri di iniziativa e di controllo) e da ulteriori elementi, quali l'adeguata composizione, l'autonomia di spesa per lo svolgimento dei suoi compiti, l'irrevocabilità dell'ODV se non per giusta causa.

In particolare, l'ODV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi Societari nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo, in quanto lo stesso non è in alcun modo coinvolto nelle attività operative e gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Pertanto, all'ODV è garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'ODV, il presente Modello 231 prevede che l'Organismo resti in carica per la durata di tre anni e che possa essere rieletto per tre mandati consecutivi, rimanendo comunque in carica fino alla nomina del successore.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo amministrativo (l'Amministratore Unico) e dell'organo di controllo (il Revisore Unico) di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'ODV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena operatività.

A tal fine, la TIR TRASPORTI Srl e per essa il suo Amministratore Unico, provvedono annualmente, in sede di formazione del *budget* aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese

che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, ivi compresi gli eventuali supporti di consulenza dei quali l'ODV fornirà apposito rendiconto.

In ogni caso, ove ne ravvisi la necessità, l'ODV può disporre di risorse ulteriori rispetto a quelle indicate nel fondo annuale, previa richiesta motivata all'Amministratore Unico.

3.5. Organizzazione delle attività di monitoraggio sull'attuazione ed efficacia del Modello

Stabiliti i principi generali di cui al paragrafo 3.1 che ispirano e governano il suo ruolo ai fini della vigilanza sul funzionamento del Modello e del monitoraggio sulla sua efficace attuazione, l'ODV nominato dalla TIR TRASPORTI Srl si occuperà delle seguenti attività:

- vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello, verificandone l'effettiva idoneità a prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto 231;
- effettuare periodicamente, di propria iniziativa o all'esito di comunicazioni ricevute, verifiche su specifiche attività o atti attuati ed eseguiti dall'Ente, nonché controllo dei soggetti esterni che, nella misura in cui collaborano o partecipano alla vita della società, possono assumere rilevanza nell'ambito dei processi a rischio;
- monitorare l'efficacia nel tempo del Modello e delle procedure ivi previste, comunicando periodicamente agli organi di vertice l'attualità delle misure ivi previste oppure, in caso contrario, la necessità di porre in essere azioni finalizzate alla risoluzione di eventuali carenze organizzative;
- ove all'esito dell'attività di monitoraggio vengano ravvisate delle carenze organizzative, l'ODV formula delle proposte di adeguamento o di miglioramento delle procedure interne, verificando poi se le stesse siano state adottate e, successivamente all'adozione, se le stesse vengano efficacemente attuate per la prevenzione del rischio dei reati presupposto;
- esaminare e verificare le segnalazioni ricevute aventi ad oggetto il rispetto del Modello, con particolare riguardo alle ipotesi in cui si segnali la violazione dello stesso;
- verificare la coincidenza tra ruoli organizzativi e potere di sottoscrizione, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, proponendo le dovute correzioni ove le si ritenga necessarie;
- verificare il puntuale rispetto dei flussi comunicativi verso l'ODV, stabilendo la cadenza periodica delle comunicazioni in misura proporzionata all'intensità del rischio o

all'estensione delle aree di rischio presenti nell'organizzazione d'impresa, anche al fine di garantire che lo stesso organo possa essere periodicamente aggiornato dalla struttura dell'Ente sulle attività che, alla luce della presente “*gap analysis*”, siano state ritenute aree a rischio reato, nonché al fine di acquisire contezza delle eventuali violazioni del Modello, anche al fine di esercitare il ruolo propositivo per correzioni o eventuali implementazioni dello stesso;

- verificare se il Modello 231 sia effettivamente conosciuto dall'intera struttura dell'Ente, anche mediante il costante monitoraggio sull'effettiva esecuzione dei programmi di formazione promossi dalla società, comunicati anche allo stesso ODV;
- garantire l'archiviazione e la registrazione delle comunicazioni ricevute, con riguardo alle segnalazioni riferite alla violazione del Modello, anche al fine di verificare la connessione o correlazione tra segnalazione della violazione e l'esecuzione ed attuazione della correzione o implementazione del Modello suggerita e richiesta dall'ODV, con riguardo all'esigenza di garantire l'efficace attuazione dello stesso;
- verificare costantemente le modifiche legislative al catalogo dei reati presupposto previsti dal Decreto 231, nonché espressamente richiamati dal presente Modello;
- verificare costantemente le modifiche legislative alle singole fattispecie richiamate, considerato che, sebbene il rinvio previsto dal Decreto abbia natura mobile e pertanto recepisca automaticamente ogni modifica, la revisione della materialità della condotta può rendere necessaria una nuova mappatura del rischio e un conseguente adeguamento dei singoli protocolli di prevenzione.
- organizzare sedute periodiche con gli organi amministrativi per verificare l'efficace attuazione del Modello, per condividere l'organizzazione della formazione, per garantire la conoscenza del Modello ai dipendenti, nonché per conoscere le politiche aziendali e le criticità nella gestione dell'attività d'impresa o organizzare sedute di verifica della documentazione presso la sede dell'Ente.

3.6. Attività periodiche di *audit* e *reporting* agli organi di vertice

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, l'ODV svolge delle attività di *audit* sull'agire amministrativo con cui verifica la permanenza del requisito di idoneità del Modello 231 e la sua efficace attuazione.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'ODV sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) accedere ad ogni documento, informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- b) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- c) disporre che i Responsabili delle strutture organizzative forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare a fronte di richieste da parte dell'ODV.

Nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa l'Amministratore Unico e i Responsabili per le aree di rischio individuate nella parte speciale del Modello 231 affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello 231 e al manifestarsi di eventuali criticità ad esso connesse, tramite due tipologie di *reporting*:

- 1) direttamente nei confronti dell'Amministratore Unico, anche relativamente a violazioni del Modello, accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti, di cui l'ODV sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei Destinatari o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività;
- 2) nei confronti dei responsabili delle singole aree di rischio e del Revisore Unico.

§

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia, l'ODV predispone le seguenti tipologie di rapporti scritti per gli Organi Societari:

- 1) con cadenza trimestrale, un rapporto scritto avente ad oggetto, in particolare:
 - a) l'attività svolta dall'ODV, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di aggiornamento o adeguamento del Modello o dei suoi elementi costitutivi, quali ad esempio il sistema organizzativo, il sistema autorizzativo, il sistema delle procedure, delle deleghe o procure;
 - b) le eventuali criticità o suggerimenti per il miglioramento del Modello 231, emersi negli eventi interni alla Società;
 - c) un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo;

2) annualmente, un rapporto scritto avente ad oggetto il piano delle attività previste per l'anno successivo.

§

Gli incontri con l'Amministratore Unico e i Responsabili delle aree di rischio cui l'Organismo riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'ODV e dall'ufficio dell'Amministratore Unico della TIR TRASPORTI Srl.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo dovrà riferire senza indugio all'Amministratore Unico ed al Revisore Unico le eventuali violazioni poste in essere dai destinatari del Modello 231.

L'ODV incontra il Revisore Unico almeno una volta ogni sei mesi e stabilisce specifici flussi di interscambio informativo.

L'Organismo può, inoltre, chiedere al Revisore Unico informazioni in merito alle attività da questo svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni quando ritenuto necessario.

L'art. 6, comma 2, lett. d) Decreto 231, impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'ODV e per l'eventuale accertamento "a posteriori" delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231, nonché al fine di monitorare costantemente l'operatività societaria.

A tal fine, per ogni area di rischio individuato, nella Parte Speciale del Modello sono stati definiti specifici obblighi informativi diretti a costituire un flusso di segnalazioni e informazioni, a scadenze prefissate, verso l'Organismo.

Tale flusso informativo consente l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'effettività del Modello. Le informazioni mirano a migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati, ma gli interventi correttivi sono limitati solamente ad eventuali sintomi che possano far presagire il rischio di commissione di illeciti (ad esempio superamento di determinati indici,

red flag, warning, informazioni relative a ripetute violazioni delle regole del Modello, instaurarsi di prassi che superino quanto disposto nelle procedure).

3.7. Il ruolo dell'ODV nella pianificazione della formazione

L'espletamento dell'attività di formazione nei confronti dei soggetti destinatari del Modello 231 è requisito imprescindibile affinché quest'ultimo possa considerarsi efficacemente attuato e affinché, nel caso di consumazione di un reato presupposto nell'interesse o vantaggio dell'Ente, quest'ultimo possa invocare l'esimente della non punibilità di cui all'art. 6 del Decreto 231.

Difatti, il Modello 231 per considerarsi efficacemente attuato, non può semplicemente essere pubblicato o comunque portato a conoscenza dei destinatari, ma deve essere adeguatamente ed effettivamente conosciuto da tutti i soggetti nei confronti dei quali lo stesso documento deve essere applicato.

L'unico strumento che può garantire che i soggetti apicali e i dipendenti della TIR TRASPORTI Srl conoscano effettivamente il Modello 231 è costituito dalla formazione, cioè da un'attività che consenta agli stessi di conoscere adeguatamente l'intero sistema della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231, nonché l'intero Modello 231.

L'attività formativa della TIR TRASPORTI Srl è monitorata dall'ODV, ma affidata mediante convenzione ad un professionista esterno.

Il professionista esterno, individuato per avere competenze in materia, si occupa direttamente dell'attività di formazione dei soggetti apicali e dei dipendenti della TIR TRASPORTI Srl, rispetto:

- 1) alla conoscenza dei principi generali del diritto penale, con particolare riguardo agli elementi costitutivi del reato, quali il fatto tipico, l'elemento soggettivo, l'antigiuridicità e la punibilità.
- 2) alla conoscenza dei principi generali della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231, basata: a) sulle finalità perseguite dal legislatore con l'adozione del Decreto 231; b) sul concetto di organizzazione di impresa, sui principi di precauzione e di prevenzione del rischio reato, nonché sul principio di colpa d'organizzazione; c) sulla natura della TIR TRASPORTI Srl e sui motivi dell'applicabilità del Decreto 231 alla stessa; d) sulla conoscenza dei reati presupposto, i quali verranno approfonditi e studiati nei loro elementi costitutivi tenendo conto dell'interpretazione maggioritaria e

prevalente in dottrina e giurisprudenza; e) sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa in conseguenza della commissione di un reato presupposto; f) sull'esistenza di una circostanza esimente di non punibilità in considerazione dell'adozione ed efficace attuazione del Modello 231; g) sul ruolo dell'ODV in relazione all'attività di vigilanza sulla fedele applicazione del Modello 231, con particolare riguardo all'idoneità, adeguatezza ed attualità dello stesso ad impedire la consumazione di reati presupposto; h) sulla natura del Modello 231, con riguardo all'approfondimento della parte generale, parte speciale, codice etico e sanzioni disciplinari; i) sui rapporti con gli altri documenti di prevenzione, quale il DVR; l) sullo studio dei flussi di comunicazione tra i destinatari del Decreto 231 verso l'ODV; m) sullo studio dei processi che la TIR TRASPORTI Srl segue per l'adozione delle decisioni.

- 3) alla conoscenza dei principi generali relativi alla prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- 4) alla conoscenza dei principi generali relativi alla prevenzione della sicurezza nel luogo di lavoro disciplinata dal Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo all'adozione del DVR, al ruolo del RSPP e al coordinamento con il Modello 231.

L'attività formativa verrà svolta dal consulente sotto il monitoraggio dell'ODV anche mediante coinvolgimento del RSPP con riguardo alle materie di cui al punto 4), mediante:

- 1) lezioni formative di carattere teorico, aventi la finalità di accompagnare la fase dell'adozione ed efficace attuazione del Modello 231, con specifico riguardo alla parte generale;
- 2) lezioni formative di carattere teorico, aventi la finalità di accompagnare la fase dell'adozione ed efficace attuazione del Modello 231, con specifico riguardo alla parte speciale;
- 3) lezioni formative di carattere teorico, aventi finalità di accompagnare la fase dell'adozione ed efficace attuazione del Modello 231, con specifico riguardo ai processi per l'adozione delle decisioni e i flussi di comunicazione;
- 4) l'organizzazione di test per valutare il livello di conoscenza delle prescrizioni impartite dal Modello 231, dei flussi di comunicazione e dei processi per l'adozione delle decisioni;

- 5) lezioni formative di carattere teorico, organizzate periodicamente e finalizzate in considerazione dei necessari aggiornamenti che dovessero essere apportati dall'Amministratore Unico al Modello 231.

3.8. Il ruolo dell'ODV nel processo nei confronti dell'Ente

Il ruolo dell'ODV rispetto al processo nei confronti della TIR TRASPORTI Srl è condizionato dalla posizione che lo stesso assume all'interno della società, ove lo stesso è un ufficio e non un organo, tanto che le sue attività sono destinate ad assumere rilievo soltanto all'interno della struttura societaria e in nessun caso sono idonee ad impegnare la società all'esterno.

Preliminarmente, ove venga a conoscenza della consumazione di un reato, l'ODV non è un pubblico ufficiale e pertanto non è obbligato a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, la consapevolezza della consumazione di un reato impone all'ODV di intraprendere immediatamente delle indagini interne finalizzate all'accertamento dei fatti contestati. Le indagini espletate dall'ODV non sono finalizzate all'accertamento della rilevanza penale della condotta, piuttosto alla verifica dell'avvenuta violazione del Modello 231.

Pertanto, l'ODV ottempera alle indagini interne esclusivamente per monitorare il funzionamento del Modello e la sua efficace attuazione, al fine di segnalare eventuali carenze o falle organizzative, la necessità di una revisione o implementazione del Modello 231, nonché per la comunicazione all'Amministratore Unico della TIR TRASPORTI Srl dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.

Ove venga esercitata l'azione penale nei confronti della società, oltre a valutarne i profili di colpa organizzativa, l'intera attività pregressa dell'ODV verrà sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria procedente.

Per quanto attiene, invece, alla documentazione e alle informazioni che l'ODV abbia potuto acquisire durante l'espletamento delle indagini interne, tale documentazione non può essere utilizzata in un giudizio penale dal Pubblico Ministero, in quanto non si tratta di atti di indagine acquisiti secondo le regole processuali stabilite, sebbene comunque possa essere utilizzato al fine di condizionarne il convincimento o comunque per contribuire a determinarne indirizzi di indagine.

La documentazione e le informazioni acquisite dall'ODV non potranno essere utilizzate neanche dalla TIR TRASPORTI Srl a propria difesa.

Nell'eventualità in cui la società dovesse ravvisare la necessità di acquisire documenti o dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari per dimostrare l'insussistenza di qualsiasi forma di colpa d'organizzazione, la società dovrà procedere a conferire un incarico ad un legale esterno affinché proceda all'acquisizione con le modalità delle indagini difensive di cui all'art. 391 *bis* c.p.p..

La documentazione dell'ODV, relativa alla propria attività di *audit* e di monitoraggio sull'efficace attuazione del Modello 231 può essere oggetto di sequestro penale, in quanto la Procura della Repubblica può esercitare i propri poteri di ispezione, perquisizione e sequestro, procedendo all'acquisizione dei verbali delle verifiche, delle relazioni ricevute ed inviate, nonché dei report di *audit*.

Inoltre, l'ODV della TIR TRASPORTI Srl potrà essere chiamato come persona informata sui fatti (persona informata sui fatti in indagini, testimone nel dibattimento) per verificare se allo stesso siano stati attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3.9. Rapporto tra l'ODV e il RSPP

Come si è detto, la prevenzione del rischio di reati nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, dunque con riguardo specifico ed esclusivo alle fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, è demandata al presente Modello 231 e al DVR, entrambi adottati dalla TIR TRASPORTI Srl.

Ebbene, entrambi i documenti di prevenzione non devono essere considerati nella loro individualità, piuttosto come parti integranti di un unico sistema di prevenzione e di sicurezza.

Il compito di garantire un'integrazione tra i due documenti di prevenzione, superandosi dunque il mero assorbimento o incorporamento del DVR nell'attuale documento, è attribuito agli specifici protocolli e ai flussi di comunicazione individuati nella parte speciale del Modello 231, ai quali si rinvia (Parte Speciale 2 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Inoltre, l'unicità del sistema di prevenzione dei rischi di reati nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro è affidata al periodico e costante aggiornamento tra l'ODV, il RSPP e il "*Responsabile per area di rischio*", secondo modalità che tengono conto della diversa specificità e competenza, riassumibili come segue:

- 1) Il Responsabile d'area di rischio, coadiuvato da un consulente esterno, dovrà redare ed inviare una relazione sintetica al RSPP, relativa alle misure di prevenzione e sicurezza adottate;
- 2) il RSPP dovrà inviare una relazione trimestrale all'ODV e al responsabile dell'area di rischio individuata, relativa all'andamento della prevenzione della sicurezza, all'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, nonché ai sistemi di protezione generali, segnalando anche eventuali violazioni delle prescrizioni da parte dei lavoratori e la necessità di un'integrazione della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 3) L'ODV dovrà inviare una relazione trimestrale al RSPP, all'Amministratore Unico e al Responsabile dell'area di rischio, contenente le proprie osservazioni in merito al funzionamento e all'attuazione del Modello 231, con richiesta di implementazione dello stesso ove necessario.
- 4) L'Amministratore Unico, qualora richiesto e segnalato dall'ODV, dal RSPP e dal Responsabile per l'area di rischio, dovrà implementare il sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, dando preventiva comunicazione ai soggetti di cui sopra delle iniziative che intende intraprendere affinché gli stessi possano esprimere la loro valutazione di adeguatezza.

Per la determinazione analitica dei processi sopra descritti si rinvia ai “Flussi di comunicazione” (Allegato C - Parte Generale) e alla Parte Speciale 2.

4. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.1. L'obbligo di informare e la necessità di flussi di comunicazione verso l'ODV

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Le comunicazioni all'ODV dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica ordinaria, il cui indirizzo dovrà essere comunicato dallo stesso organo.

L'accesso a tale casella è consentito esclusivamente all'ODV, mentre l'accesso da parte di altro soggetto è sanzionato come da codice disciplinare, oltre a costituire condotta di rilevanza penale e pertanto integrante anche illecito amministrativo ai sensi del Decreto 231.

L'individuazione specifica dei flussi è demandata ai *"Flussi di comunicazione"* (Allegato C - Parte Generale).

4.2. Obblighi informativi specifici nei confronti dell'ODV

Oltre ad un dovere generico e periodico di informativa sull'attività amministrativa della TIR TRASPORTI Srl, gravante specificamente sull'Amministratore Unico e sui responsabili delle aree di rischio mappate, sugli stessi soggetti gravano anche dei doveri di informativa per fatti o atti specifici, di seguito riportati:

- 1) i provvedimenti o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini ed accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231 (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è la Responsabile Segreteria Amministrativa*);
- 2) i processi verbali di constatazione ricevuti dall'Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è il Responsabile Settore Amministrativo Commerciale*);
- 3) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico*);
- 4) i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico, in quanto soggetto che formalmente applica le sanzioni previste secondo la disciplina dettata dal presente documento*);
- 5) le valutazioni che hanno condotto alla scelta del Revisore Unico, nonché le dichiarazioni sostitutive rilasciate per verificare l'insussistenza di cause di

incompatibilità e di assenza di conflitti d'interesse (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico*);

- 6) la comunicazione di qualsiasi incarico che si intenda conferire ad una Società di Revisione, nel rispetto delle norme vigenti in materia (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico*);
- 7) ogni eventuale significativa anomalia, da intendersi come carenza dei protocolli o violazione degli stessi, nell'ambito del Decreto 231, riscontrata nell'attività amministrativa dell'Ente (*Il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico*);
- 8) documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione da parte del personale (*il soggetto tenuto all'informativa nei confronti dell'ODV è l'Amministratore Unico*);
- 9) gli infortuni sul lavoro riguardanti i dipendenti, da comunicarsi entro il termine di 24 ore dal momento in cui si è avuta comunicazione formale (*i soggetti tenuti all'informativa nei confronti dell'ODV sono l'Amministratore Unico e il RSPP*).

4.3. Obblighi informativi generici nei confronti dell'ODV

A prescindere dagli eventi in cui, come esposto nel precedente paragrafo 4.2, sorge il dovere di informativa del soggetto individuato, l'Amministratore Unico e i responsabili individuati per le aree di rischio sono tenuti ad un obbligo generico di informativa periodica nei confronti dell'ODV, secondo le scadenze e le modalità meglio descritte nei “*Flussi comunicativi generali*” (Allegato C - Parte Generale), per le finalità meglio descritte in seguito:

- 1) articolazione dei poteri in capo ai soggetti di vertice (con particolare riguardo all'Amministratore Unico e ai responsabili delle aree di rischio), con descrizione del sistema aggiornato delle deleghe adottato dalla TIR TRASPORTI Srl;
- 2) descrizione delle procedure e di eventuali aggiornamenti adottati dalla società per il protocollo e la registrazione dei documenti in entrata e in uscita dall'Ente, nonché tra gli stessi dipendenti, ivi compreso l'Amministratore Unico, il Revisore Unico e l'ODV;
- 3) relazione annuale dei contenziosi penali, civili, amministrativi e giuslavoristici pendenti al momento della scadenza, con l'indicazione del legale incaricato di seguire ciascun

contenzioso, nonché l'indicazione degli eventuali accordi transattivi conclusi nel corso dell'anno e la trasmissione della transazione stipulata;

- 4) relazione relativa alle assunzioni effettuate, con l'indicazione dell'assenza di conflitti di interesse degli stessi;
- 5) relazione relativa ai finanziamenti concessi o altre erogazioni ricevute;
- 6) relazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativa agli infortuni accaduti nel corso dell'anno solare, nonché alle misure di aggiornamento delle procedure di controllo, nonché all'aggiornamento dei dispositivi di protezione (generale ed individuale) sul luogo di lavoro;
- 7) relazione relativa ai subappalti per lavori, servizi e forniture, con indicazione sintetica dei criteri adottati per la scelta della procedura di individuazione del contraente.

4.4. Obblighi informativi verso l'ODV per l'aggiornamento del Modello

Come è stato già esposto nell'ambito dell'indicazione della metodologia adottata per la stesura del presente Modello, l'individuazione dei protocolli necessita di un'accurata mappatura del rischio mediante l'individuazione delle sensibilità (appunto aree sensibili perché è prevedibile un rischio reato) dell'attività sociale espletata dalla TIR TRASPORTI Srl.

L'individuazione delle aree di rischio è seguita dall'individuazione dei cosiddetti responsabili d'area (di rischio), soggetti che operano quali supervisori del rispetto delle procedure previste dal Modello, con particolare riguardo ai protocolli dettati nella parte speciale.

Ebbene, grava sui soggetti indicati l'obbligo di vigilare anche sull'attualità delle misure precauzionali e di inviare periodicamente (cadenza trimestrale) una relazione all'ODV, affinché quest'ultimo, nell'ambito del proprio ruolo di vigilare sull'efficace attuazione del Modello organizzativo, sia posto nelle condizioni di verificare l'opportunità di segnalare all'Amministratore Unico la necessità di implementare o aggiornare il presente Modello.

Per quanto attiene agli obblighi informativi tra il responsabile d'area sulla sicurezza nel luogo di lavoro, il RSPP e l'ODV si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.9 della presente parte generale, nonché nella parte speciale dello stesso.

L'adozione del Modello è atto amministrativo che può essere assunto soltanto dall'Amministratore Unico: di conseguenza anche la sua revisione e il suo aggiornamento sono una prerogativa esclusiva del vertice societario.

4.5. Il dovere di segnalazione delle violazioni del Modello 231 all'ODV

Oltre al delineato sistema di flussi informativi, come sancito al comma 2 *bis* dell'art. 6 del Decreto 231, tutti i destinatari del Modello che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati presupposto o di comportamenti che violino quanto previsto dal Modello 231, sono tenuti a darne immediata notizia all'ODV.

Le segnalazioni di violazioni, che potranno essere fatte anche in modo anonimo e che dovranno essere circostanziate, possono essere inviate:

- 1) a mezzo raccomandata presso la sede legale della TIR TRASPORTI Srl, indirizzate espressamente all'ODV, al quale dovranno essere consegnate;
- 2) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo che verrà indicato dall'ODV all'atto della sua nomina.

Le segnalazioni verranno gestite e trattate dall'ODV, in quale provvederà a darne comunicazione all'Amministratore Unico, comunicando peraltro l'avvio dell'istruttoria per la verifica della fondatezza di quanto segnalato.

L'ODV comunicherà all'Amministratore Unico l'esito dell'istruttoria eseguita a seguito della segnalazione (infondata o fondata), nonché la necessità di procedere alla revisione del protocollo relativo all'area di rischio in cui si è verificata la violazione di una prescrizione del Modello o, nei casi più gravi, l'integrazione di un reato presupposto da cui è derivata la responsabilità amministrativa della TIR TRASPORTI Srl.

4.6. Il canale interno e la gestione delle segnalazioni

Affinché il dipendente possa avvalersi del canale interno per le segnalazioni riguardanti la mera violazione delle prescrizioni di cui al Modello 231, la società consente l'utilizzo della piattaforma informatica del sistema obbligatorio del "*Whistleblowing*", mediante:

- 1) piattaforma informatica, riguardante la possibilità di una comunicazione scritta;
- 2) servizio postale, tramite busta chiusa, indirizzando la corrispondenza all'indirizzo in cui la TIR TRASPORTI Srl ha la propria sede legale;
- 3) incontri diretti con l'ODV, previo appuntamento con lo stesso tramite email.

Le comunicazioni sopra individuate dovranno essere poste dal responsabile di segreteria amministrativa nella immediata disponibilità dell'ODV.

L'ODV, entro sette giorni dalla data di acquisizione della segnalazione, comunica l'avvenuta ricezione al segnalante, tramite lo stesso canale di comunicazione, salvo diversa indicazione o esplicito rifiuto di quest'ultimo controllando l'ammissibilità della segnalazione.

Al fine di filtrare le segnalazioni, nonché evitare che il diritto alla segnalazione possa trasformarsi in abuso per condotte strumentali ad altre finalità ed esigenze, la segnalazione è considerata inammissibile per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto da cui desumere la violazione delle prescrizioni del Modello 231;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione della violazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero corredata da documentazione non appropriata o tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione della violazione;
- d) irregolarità nella gestione o organizzazione delle attività (contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante).

Nei casi di cui alla lett. b) e c), ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, l'ODV può chiedere al segnalante elementi integrativi, tramite lo stesso canale di ricezione, salvo diversa indicazione di quest'ultimo.

Qualora emergano dall'attività istruttoria condotta dall'ODV, illeciti che rilevano sotto il profilo penale, questo deve disporre l'immediata trasmissione della segnalazione alla competente Autorità giudiziaria o contabile e al Revisore Unico.

Al termine dell'istruttoria, l'ODV comunica al segnalante e all'Amministratore Unico l'esito finale:

- 1) l'archiviazione della segnalazione;
- 2) la trasmissione degli atti alle Autorità competenti;
- 3) l'attivazione di procedimenti interni aziendali.

Qualora pervenga una segnalazione in forma anonima questa viene gestita come segnalazione ordinaria purché adeguatamente circostanziata e registrata, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di svelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

4.7. Le tutele per i soggetti segnalanti le violazioni del Modello 231 all'ODV

La TIR TRASPORTI Srl, nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse a poter acquisire segnalazioni relative alle violazioni del Modello 231 e l'interesse ad ottenere segnalazioni effettivamente fondate, assicura:

- 1) la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- 2) la protezione dalle segnalazioni diffamatorie;
- 3) il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo 5.2.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti nel Modello, sono conservati dall'ODV in un database informatico o cartaceo, nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali. L'accesso al database è consentito esclusivamente all'ODV.

4.8. Le segnalazioni (*Whistleblowing*)

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto l'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", per cui, come aggiornato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati un apposito canale e determinate tutele ai soggetti segnalanti, ovvero, come indicato dall'art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) del Decreto 231, ai soggetti apicali e a quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Tali canali prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

I soggetti legittimati a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico o privato, sono: i dipendenti pubblici, lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, volontari, tirocinanti e azionisti.

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quali:

- 1) violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione);
- 2) violazioni di disposizioni normative europee (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea) di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività.

Sono istituiti i seguenti canali di segnalazione:

- 1) interno (nell'ambito del contesto lavorativo), con comunicazioni destinate all'ODV;
- 2) esterno, denuncia all'Autorità giudiziaria.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna.

1) Canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo). I segnalanti potranno utilizzare i seguenti canali:

- a) piattaforma informatica, che comprende anche la possibilità di rilasciare comunicazioni vocali, indirizzando le proprie comunicazioni all'ODV;
- b) servizio postale, indirizzando le proprie comunicazione all'ODV.

2) Canale esterno (denuncia all'autorità giudiziaria). Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate siano veritiere.

4.9. Raccolta ed archiviazione delle informazioni e delle segnalazioni

Le attività dell'ODV della TIR TRASPORTI Srl devono essere analiticamente verbalizzate in un apposito registro, nel quale dovranno essere richiamate anche tutte le segnalazioni ricevute in merito all'adozione del Modello, le quali dovranno essere debitamente archiviate.

Le informazioni, segnalazioni e report ricevuti sono conservati in un apposito archivio in cui sono documentate (anche) tutte le informazioni e comunicazioni con le strutture amministrative dell'Ente.

Sia il registro delle attività che le eventuali segnalazioni e comunicazioni ricevute in merito all'adozione del Modello sono riservate, accessibili esclusivamente all'ODV della TIR TRASPORTI Srl e non possono essere visionate da nessun altro soggetto.

La riservatezza del registro e delle informazioni è presidio dell'autonomia ed indipendenza dell'ODV verso qualsiasi forma di interferenza o ingerenza che possa essere consumata dagli organi di vertice dell'Ente.

Il registro delle attività e le varie comunicazioni ricevute o inviate ai vertici amministrativi nel report periodico rimangono nella disponibilità dell'ufficio dell'ODV e, alla scadenza del mandato, ove non rinnovato, quest'ultimo dovrà consegnare la relativa documentazione a colui che assumerà il ruolo, sul quale graverà il compito di garantirne la riservatezza.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali del sistema sanzionatorio del Decreto 231

L'applicazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dal Modello costituisce una condizione essenziale per l'efficiente attuazione dello stesso.

L'applicazione delle sanzioni è conseguente alla violazione delle disposizioni del Modello e, come tale, è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile: la finalità del sistema sanzionatorio è quella di indurre i soggetti che agiscono nell'interesse e a vantaggio della TIR TRASPORTI Srl ad operare nel rispetto del Modello.

L'ODV, qualora rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, darà impulso, attraverso gli organi competenti, nello specifico l'Amministratore Unico nella sua qualità di Datore di lavoro, al procedimento sanzionatorio contro l'autore dell'infrazione.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

5.2. La preventiva conoscenza delle condotte sanzionate

Il sistema sanzionatorio rispetto ai destinatari delle prescrizioni e dei protocolli operativi del Modello 231 deve rispettare il principio di legalità, da intendersi nel riconoscimento del diritto degli stessi a conoscere preventivamente le fattispecie per la cui violazione potranno eventualmente subire una sanzione disciplinare.

Ai fini del presente Sistema Sanzionatorio costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, attive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "*sensibili*" di cui alle aree "*a rischio reato*" identificate nella "*Mappatura dei rischi*" (Allegato D - Parte Generale) e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 2;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231 o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 4, 5 e 6;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 5 e 6;
- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "*grave*" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo numero 6;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "*gravissima*" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone;
- 7) mancato rispetto delle misure di tutela del segnalante, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima;
- 8) mancato rispetto del dovere di comunicare segnalazioni fondate relative alle presunte violazioni del Modello 231, nelle ipotesi in cui la segnalazione risulti essere infondata e sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

5.3. Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni

Come è stato ampiamente esposto in precedenza, è compito dell'ODV monitorare l'efficace attuazione del Modello 231, nonché dell'Amministratore Unico quello di verificare le comunicazioni ricevute dall'ODV e, una volta accertata la fondatezza della comunicazione, procedere all'irrogazione di una sanzione proporzionata alla gravità della contestazione.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda il personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

L'Amministratore Unico deve irrogare le sanzioni, in relazione alla gravità delle violazioni commesse; deve adottare, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria, sanzioni analoghe a quelle previste nel Codice Disciplinare.

Nell'irrogazione delle sanzioni, l'Amministratore Unico dovrà tenere conto:

- 1) delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- 2) della tipologia dell'illecito perpetrato;
- 3) della gravità della condotta tenuta, anche in rapporto alla qualifica dell'autore della violazione;
- 4) dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo;
- 5) dell'eventuale recidiva del soggetto.

Le sanzioni dovranno tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

5.4. La procedura di irrogazione delle sanzioni e l'instaurazione del contraddittorio

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- 1) la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- 2) la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare ha inizio a seguito della ricezione, da parte dell'Amministratore Unico, della comunicazione con cui l'ODV segnala l'avvenuta violazione dei protocolli o di qualsiasi altra prescrizione, per averne avuto conoscenza diretta nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza o, eventualmente, indirettamente a seguito della segnalazione o comunicazione da parte dei responsabili delle aree di rischio.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, informazioni sulla violazione del Modello 231 o elementi da cui possa desumersi il pericolo di una violazione, l'ODV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'ODV valuta se si è verificata una violazione sanzionabile del Modello.

Segnala, quindi, all'Amministratore Unico che, in caso di mancata violazione, effettua una valutazione sull'eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora l'Amministratore Unico dovesse appurare che la violazione del Modello riscontrata dall'ODV comporti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'ODV.

5.5. Le misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori

Anche l'Amministratore Unico della TIR TRASPORTI Srl può essere soggetto destinatario di sanzioni ove la sua condotta integri una violazione delle fattispecie sopra individuate.

Considerato che l'Amministratore Unico è l'organo competente all'irrogazione della sanzione per la violazione del Modello 231, è necessario stabilire un protocollo che preveda la legittimazione di altro organo della società a irrogare le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico, nei casi in cui quest'ultimo si sia reso responsabile delle violazioni di cui al paragrafo 5.2.

Qualora l'ODV riscontri la violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, ne dà comunicazione allo stesso formalmente e trasmette al Revisore Unico una relazione contenente:

- 1) la descrizione della condotta contestata;
- 2) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- 3) gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- 4) gli eventuali documenti comprovanti la violazione;
- 5) una propria proposta in merito alla sanzione proporzionata alla violazione.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'ODV, il Revisore Unico convoca l'Amministratore Unico per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa, anche in presenza dell'ODV, al quale deve essere data comunicazione.

La convocazione deve:

- 1) essere effettuata per iscritto;
- 2) contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello in merito all'oggetto della violazione;
- 3) indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Revisore Unico ed inviata a mezzo posta elettronica certificata.

In occasione dell'adunanza viene disposta l'audizione dell'ODV e dell'Amministratore Unico, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Revisore Unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'ODV.

La sanzione applicabile deve essere individuata tra:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione del diritto all'indennità per l'espletamento dell'attività gestionale per un periodo di mesi uno (1);
- d) sospensione del diritto all'indennità per l'espletamento dell'attività gestionale per un periodo di mesi tre, in relazione alle ipotesi più gravi.

5.6. Le misure sanzionatorie nei confronti dei Dirigenti

Sebbene non vi siano figure dirigenziali o con poteri di direzione, oltre alla previsione del ruolo dell'Amministratore Unico, nell'eventualità in cui vengano inserite in organico figure aventi un ruolo di direzione, nei loro confronti potranno essere disposte le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;

- 3) sospensione del diritto all'indennità per l'espletamento dell'attività gestionale per un periodo di mesi uno (1);
- 4) sospensione del diritto all'indennità per l'espletamento dell'attività gestionale per un periodo di mesi tre, in relazione alle ipotesi più gravi.

5.7. Le misure sanzionatorie nei confronti dei Dipendenti

Le procedure stabilite nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello rappresentano delle regole comportamentali che, in considerazione dell'obiettivo di garantirne l'efficace attuazione, anche al fine di poter invocare l'esimente prevista in caso di processo all'Ente, devono essere rigidamente rispettate.

Pertanto, le prescrizioni e le norme comportamentali contenute del Modello 231 possono essere giuridicamente definite *“disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore”* che, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., ogni dipendente è tenuto ad osservare.

Il mancato rispetto del Modello da parte del lavoratore costituisce, pertanto, inadempimento contrattuale, a fronte del quale il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Contratto Collettivo nel settore trasporti stabilisce l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari che dovranno essere disposti dall'Amministratore Unico a fronte degli inadempimenti contrattuali, aventi ad oggetto:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- 5) licenziamento con preavviso o senza preavviso (in relazione alle violazioni più gravi).

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà la revoca automatica della procura stessa.

In particolare, il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza

di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comminazione del provvedimento sarà comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà impugnare in sede sindacale i provvedimenti di cui ai punti 1), 2) , 3), 4) e 5).

Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, potrà essere impugnato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si precisa che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinati anche in relazione:

- 1) alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- 2) alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- 3) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- 4) ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo verbale, richiamo scritto, multa, determina l'applicazione del provvedimento immediatamente più grave.

I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti 1), 2) e 3) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando nell'ambito di processi a potenziale rischio 231, violano le procedure previste dal Modello o adottano comportamenti non conformi al Modello.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 4) e 5) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, operando nell'ambito di processi a potenziale rischio 231, adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello dettate per la loro specifica area di attività.

La sanzione del licenziamento con preavviso, ai sensi del contratto collettivo nazionale applicabile, è inflitta al dipendente che, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti di due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compia nuovamente inosservanza delle prescrizioni dettate per lo specifico processo a potenziale rischio 231 nel quale svolge la sua attività oppure ponga nuovamente in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da poter

determinare l'applicazione a carico della TIR TRASPORTI Srl delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto.

La sanzione del licenziamento senza preavviso è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da poter determinare l'applicazione a carico delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto 231.

L'accertamento delle suddette infrazioni su segnalazione dell'ODV e la gestione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del Datore di Lavoro, rappresentato nella TIR TRASPORTI Srl dall'Amministratore Unico.

Considerato che dal rispetto delle norme comportamentali e delle prescrizioni dipende l'efficace attuazione del Modello 231, ogni violazione conosciuta dall'Amministratore Unico o dai dipendenti dovrà essere comunicata all'ODV, il quale valuterà se il comportamento posto in essere costituisca una violazione fraudolenta o comunque dolosa del Modello, oppure se la stessa sia derivata dalla sussistenza di una carenza procedurale.

Nel primo caso, previa comunicazione dell'ODV, l'Amministratore Unico procederà alla contestazione disciplinare, dandone poi comunicazione al primo.

Nel secondo caso, ove dovesse essere ravvisata una carenza organizzativa, l'ODV rappresenterà all'Amministratore Unico la necessità di integrare i protocolli del Modello 231 o di procedere alla sua implementazione.

L'Amministratore Unico, sempre in relazione al secondo caso e nell'ambito delle sue competenze, procederà all'irrogazione della sanzione e, consequenzialmente, darà mandato ad un professionista incaricato di procedere nell'immediatezza alla revisione del Modello 231, anche in considerazione dei suggerimenti dell'ODV.

5.8. Le misure sanzionatorie nei confronti del Revisore Unico

Analogamente a quanto previsto per l'ODV, il Revisore Unico è un organo di controllo posto a presidio della regolarità e del rispetto della legalità anche verso l'operato dell'Amministratore Unico, pertanto soggetto che deve essere terzo ed imparziale, al quale deve essere garantita autonomia ed indipendenza.

In estrema sintesi, nessuna conseguenza pregiudizievole o sanzione può essere applicata nei confronti del Revisore Unico per le azioni che abbia intrapreso nei confronti

dell'Amministratore Unico, di altri soggetti apicali o di qualsiasi altro dipendente, nonché per il parere che lo stesso abbia espresso nei casi in cui è previsto.

Dalla terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza consegue un corollario: il Revisore Unico, allo stesso modo dell'ODV o dei componenti di un collegio sindacale, non può essere revocato se non in casi estremi o comunque di gravissimi inadempimenti.

Il Revisore Unico che violi le prescrizioni previste dal Modello 231 nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti integra una gravissima violazione contrattuale che determina i presupposti per la sua revoca per giusta causa.

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello da parte del Revisore Unico, l'ODV invierà immediatamente una relazione scritta all'Amministratore Unico e allo stesso Revisore Unico.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, l'Amministratore Unico, previa comunicazione all'ODV, adotterà la delibera o determina per la revoca del Revisore Unico.

Inoltre, ogni atto relativo alla procedura di revoca, comprese le eventuali impugnazioni o comunque ogni altro atto conseguente, compreso la delibera o determina di revoca, dovranno essere trasmessi all'ODV per il proprio monitoraggio e per l'archiviazione.

5.9. Le misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori

L'adozione del Modello 231 da parte della TIR TRASPORTI Srl rappresenta un atto deciso verso il raggiungimento di un'organizzazione societaria efficace nella prevenzione degli illeciti amministrativi da reato.

Tutto ciò non è sufficiente per raggiungere *standards* di legalità elevati, in quanto è auspicabile, se non necessario, che la TIR TRASPORTI Srl richieda o comunque riconosca nelle proprie procedure di scelta dei contraenti una premialità a coloro che, nella loro posizione di collaboratori, consulenti o fornitori, ove soggetti alla disciplina amministrativa della responsabilità degli Enti, abbiano adottato il Modello 231.

Ad ogni modo, la TIR TRASPORTI Srl, considerato che attualmente l'adozione del Modello 231 non è obbligatorio (pur potendolo diventare nell'ottica di un'imminente riforma) ma soltanto auspicabile al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di consumazione del reato presupposto, la società non può imporre l'obbligo di adottare il Modello 231 ai propri subappaltatori o fornitori.

In ogni caso, l'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi previsti dal Codice Etico da parte dei collaboratori, consulenti e fornitori, devono determinare delle conseguenze, affinché possa esserci un effetto deterrente alla violazione delle prescrizioni stabilite.

Nell'ambito dei rapporti con la TIR TRASPORTI Srl, la sanzione per i soggetti sopra indicati sarà di natura privatistica, da individuarsi nella risoluzione del contratto e nella richiesta di risarcimento per il pregiudizio subito.

Pertanto, demandando alla Parte Speciale del Modello per la procedura in materia di definizione della contrattualistica, sarà necessario che la TIR TRASPORTI Srl introduca una disciplina apposita all'interno dei contratti, inserendo un'apposita clausola risolutiva per le violazioni (espressamente individuate nell'atto negoziale) delle prescrizioni previste del Modello 231.

L'ODV, in coordinamento con l'ufficio competente per la stesura del contratto e con l'Amministratore Unico, il quale, in qualità di rappresentante legale della società è colui che dovrà sottoscrivere l'atto negoziale ad ogni effetto di legge, dovrà verificare che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori esterni e alle controparti contrattuali, l'adeguata informativa e la proposta di integrazione contrattuale e che venga presidiato e governato il processo di sollecito, raccolta dei riscontri alle proposte contrattuali ed archiviazione dei contratti.

La contrattualistica con i collaboratori, consulenti e fornitori dovrà essere trasmessa all'ufficio dell'ODV, in quale si occuperà della loro archiviazione e verificherà il rispetto delle condizioni (appunto il rispetto delle prescrizioni 231), alle quali è condizionata la risoluzione espressa del contratto.

6. Pubblicità e formazione sul Modello 231

6.1. Pubblicità del Modello 231

Una delle condizioni affinché il Modello 231 possa essere ritenuto non soltanto adottato, ma efficacemente attuato, pertanto invocabile quale esimente di non punibilità per l'ipotesi in cui vengano contestati degli illeciti amministrativi all'Ente, è rappresentato dalla promozione della pubblicità e conoscenza del documento presso i dipendenti della TIR TRASPORTI Srl.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, la società garantisce una corretta divulgazione e conoscenza delle prescrizioni ivi contenute nei confronti del personale già presente in azienda, nei confronti dei lavoratori che verranno poi assunti successivamente all'adozione del Modello 231, riservando ai dipendenti un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento e di responsabilità che gli stessi hanno nelle attività che, secondo la cosiddetta mappatura, presentano dei rischi.

All'ODV della società è demandato il compito di vigilare sull'effettiva diffusione ed efficacia dei programmi di formazione del personale.

Ai fini dell'efficacia del Modello, la TIR TRASPORTI Srl promuove la corretta conoscenza o divulgazione tra tutte le figure presenti nel personale e tra quelle che la stessa società dovesse decidere di inserire, delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Il Modello e il Codice Etico vengono portati a conoscenza dei destinatari, attraverso adeguati strumenti di diffusione, mediante l'inserimento nel sito internet, mediante la comunicazione della sua formale adozione a tutti i dipendenti mediante circolare.

Inoltre, la TIR TRASPORTI Srl provvederà alla consegna di una copia del Modello 231 mediante posta elettronica certificata (nella sua versione integrale con Parte Generale, Parte Speciale, allegati e Codice Etico) a tutti i dipendenti oppure mediante consegna a mani, in quest'ultimo caso con sottoscrizione di una dichiarazione con la quale attesteranno l'avvenuta consegna della documentazione e si impegneranno formalmente al rispetto delle prescrizioni in esso impartite.

6.2. Formazione generale sulla responsabilità amministrativa degli Enti

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto 231 fa scaturire la responsabilità amministrativa della Società.

A tal fine, la Società, in osservanza a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria applicabili agli enti privati, provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica diversificato a seconda che sia rivolto a soggetti apicali o non apicali, distinguendo ulteriormente tra la generalità dei soggetti e coloro che operano in specifiche aree a rischio.

Tale piano di formazione è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

- 1) dei principi generali del Diritto Penale, con particolare riguardo alle nozioni la cui conoscenza è propedeutica all'efficace comprensione del sistema della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231;
- 2) dei principi generali del Decreto 231, con particolare riguardo alla finalità perseguita dal legislatore e all'analisi dell'intera normativa ivi prevista;
- 3) dei reati presupposto ai quali il Decreto 231 riconosce rilevanza ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo dell'Ente;
- 4) dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- 5) del Modello di organizzazione, controllo e gestione Decreto 231, ivi incluse le modalità di segnalazione del Sistema disciplinare;
- 6) del ruolo e delle funzioni attribuite all'ODV;
- 7) dei flussi di comunicazione verso l'ODV;

In particolare, il piano di formazione prevede:

- 1) obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- 2) controlli sulla frequenza;
- 3) controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.

Dal novero dei dipendenti tenuti alla dichiarazione di impegno possono essere esclusi, a giudizio della Società, i dipendenti adibiti a mansioni operative che non possano comportare in alcun modo l'esercizio di attività sensibili ai fini del Decreto 231.

L'organizzazione della formazione in relazione ai principi generali statuiti dal Decreto 231 è demandata ad un specifico protocollo della Parte Speciale.

6.3. Formazione generale sul Modello 231

Per garantire l'efficace attuazione del Modello 231, la TIR TRASPORTI Srl provvede a portarlo a conoscenza dei dipendenti nelle modalità sopra indicate.

Ad ogni modo, l'efficace attuazione del Modello 231 non può ritenersi sussistente per aver soltanto provveduto alla sua comunicazione formale ai soggetti destinatari; piuttosto è necessario che la società garantisca una conoscenza effettiva dello stesso mediante l'organizzazione di cicli di formazione aventi ad oggetto la descrizione del Modello 231.

La formazione avrà ad oggetto la parte generale e speciale del Modello, il sistema disciplinare e il codice etico.

Per i dipendenti si sottolinea che il presente Modello Organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare.

Sono inoltre previsti, come è stato anticipato nel precedente paragrafo 6.1, per ogni momento formativo, test mirati per verificare l'efficacia dell'azione formativa.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello devono essere organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Vengono, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

L'ODV può segnalare alla Società:

- 1) modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- 2) necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. attività sensibili.

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria agli stessi spetta all'Amministratore Unico o a soggetto delegato.

6.4. Formazione sui Protocolli di prevenzione della Parte Speciale del Modello

La Parte Speciale del presente Modello 231 prevede i cosiddetti Protocolli, più precisamente le procedure che dovranno essere seguite dai dipendenti operanti nell'ambito delle aree di rischio reato individuate secondo la cosiddetta "*mappatura del rischio*".

La comparazione tra i reati individuati quale presupposto della responsabilità amministrativa e le attività espletate dai dipendenti della TIR TRASPORTI Srl consente di individuare settori o intere procedure nelle quali possono essere ravvisate delle sensibilità che rendono probabile (con rischio inesistente, basso, medio, alto ed eccessivamente alto) la consumazione di un reato.

Pertanto, al fine di prevenire il rischio di reati presupposto, la società adotta dei Protocolli con la previsione di sistemi di prevenzione che eliminano il pericolo di reati presupposto, i quali rappresentano la Parte Speciale del Modello 231.

La TIR TRASPORTI Srl programma la formazione dei propri dipendenti anche al fine di garantire l'effettiva ed efficace conoscenza dei Protocolli.

6.5. Formazione e condivisione dei flussi di comunicazione verso l'ODV

La TIR TRASPORTI Srl sostiene ed organizza l'attività formativa dei soggetti destinatari del presente Modello 231, avente ad oggetto la descrizione del ruolo dell'ODV nell'ambito dell'organizzazione d'impresa, nonché la rilevanza dei flussi di comunicazione verso tale soggetto.

La formazione sui flussi di comunicazione è indispensabile affinché il Modello 231 possa considerarsi efficacemente attuato.

I destinatari del presente Modello 231 devono essere formati sul ruolo dell'ODV, con particolare riguardo al ruolo espletato all'interno della società e nel sistema 231, con particolare riguardo ai suoi compiti più rilevanti:

- 1) l'ODV garantisce e vigila sull'idoneità intrinseca, in quanto il Modello 231 deve essere sempre aggiornato in relazione all'introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché agli orientamenti giurisprudenziali;
- 2) l'ODV verifica e vigila sull'idoneità del Modello 231 rispetto all'attività espletata.

I destinatari del presente Modello 231 devono essere informati sulla obbligatorietà che gli stessi rispettino i flussi di comunicazione, con particolare riguardo ai soggetti maggiormente gravati dal dovere di informazione (l'Amministratore Unico e i Responsabili delle singole aree di rischio).

La conoscenza e la formazione sui flussi di comunicazione garantiscono che le informazioni verso l'ODV siano effettive e correttamente veicolate, consentendo all'organo di trovarsi nelle condizioni di poter realmente espletare la propria attività di monitoraggio.

6.6. Formazione e condivisione del codice etico della società

Ai fini dell'efficacia del Modello, la TIR TRASPORTI Srl promuove la corretta conoscenza o divulgazione del proprio Codice Etico adottato tra tutte le figure presenti nel personale e tra quelle che la stessa società dovesse decidere di inserire nel prossimo futuro.

Il Codice Etico viene portato a conoscenza dei destinatari, attraverso adeguati strumenti di diffusione, mediante l'inserimento nel sito internet, mediante la comunicazione della sua formale adozione a tutti i dipendenti mediante circolare.

Inoltre, la TIR TRASPORTI Srl provvederà alla consegna di una copia del Modello 231 mediante posta elettronica certificata (nella sua versione integrale con parte generale, parte speciale, allegati e codice etico) a tutti i dipendenti oppure mediante consegna a mani, in quest'ultimo caso con sottoscrizione di una dichiarazione con la quale attesteranno l'avvenuta consegna della documentazione e si impegneranno formalmente al rispetto delle prescrizioni in esso impartite.

Per quanto attiene alla formazione, considerato che il Codice Etico rappresenta la sintesi dei principi e valori nel rispetto dei quali viene espletata l'attività amministrativa, nonché quella che può essere definita come una cornice di valori e principi all'interno della quale la TIR TRASPORTI Srl persegue la propria missione "sociale", la società organizza dei cicli formativi presieduti da un consulente legale con l'eventuale partecipazione dell'ODV.

6.7. Pubblicità e formazione sulle singole fattispecie dell'apparato sanzionatorio

L'accertamento sull'efficace attuazione del Modello 231 è condizionata, oltre che dagli altri elementi prima considerati, anche dalla previsione di fatti tipici sanzionati dal presente Modello 231 con la previsione di sanzioni disciplinari, irrogate dall'Amministratore Unico della TIR TRASPORTI Srl all'esito di un procedimento disciplinare.

Il principio di legalità deve essere applicato anche alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231; pertanto, affinché il Modello possa dirsi efficacemente attuato e affinché venga salvaguardato il diritto del destinatario della sanzione ad avere una preventiva conoscenza dei fatti tipici ai quali sono ricollegati determinati effetti, è necessario che sia garantita un'adeguata pubblicità all'intero sistema sanzionatorio.

Pertanto, la TIR TRASPORTI Srl provvede alla formale comunicazione delle fattispecie e delle relative sanzioni previste ai soggetti destinatari mediante un adeguato strumento di pubblicità, quale l'invio dell'intero sistema mediante posta elettronica certificata o mediante comunicazione interna, purché attestante l'effettiva lettura del documento.

Infine, al fine di garantire la certezza assoluta della conoscenza delle fattispecie sanzionate dal Modello 231, la TIR TRASPORTI Srl provvederà alla programmazione di attività

formativa per i destinatari delle sanzioni, avente ad oggetto la descrizione e l'interpretazione degli elementi costitutivi delle fattispecie previste dal sistema disciplinare.

6.8. Formazione sulla partecipazione alle procedure di irrogazione delle sanzioni

Come si è detto, il presente Modello 231 prevede un sistema sanzionatorio a presidio del rispetto delle prescrizioni impartite ai dipendenti nello stesso documento.

La previsione delle sanzioni disciplinari è necessaria ed indispensabile affinché il presente Modello 231 possa ritenersi efficacemente attuato.

Affinché il Modello possa essere ritenuto efficacemente attuato è (anche) necessario che le procedure per l'applicazione delle stesse siano conosciute ai soggetti destinatari.

L'effettività della conoscenza non può essere affidata soltanto alla pubblicità delle procedure garantite dalla loro comunicazione ai soggetti destinatari, piuttosto deve essere consolidata mediante l'attività di formazione.

L'attività formativa è programmata dalla TIR TRASPORTI Srl nei confronti dei soggetti destinatari delle sanzioni ed è basata sull'approfondimento del profilo processuale avente ad oggetto le modalità di espletamento del diritto al contraddittorio nella procedura di irrogazione della sanzione.

6.9. Pubblicità e formazione nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società (collaboratori, consulenti e fornitori), quest'ultima provvederà ad inserire nei contratti clausole standard che impegnino a:

- non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello;
- adempiere ai percorsi formativi previsti dal presente documento.

In caso di violazione di tali obblighi, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.